

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

68.

SITZUNG

3-7-1962

Presidente: ROSA

Vicepresidente: PUPP

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

**Disegno di legge n. 24 :**

**« Ordinamento dei Comuni »**

**pag. 3**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 24 :**

**« Gemeindeordnung »**

**Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 15.22

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (seg. questore - S.V.P.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale 28 giugno 1962.

PLAIKNER (seg. questore - S.V.P.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Continua la discussione sul *Disegno di legge n. 24: « Ordinamento dei Comuni »*.

#### Art. 21

*Spetta al consiglio comunale:*

1) approvare i regolamenti ed i capitoli generali;

2) nominare gli impiegati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;

3) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;

4) deliberare l'alienazione di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, le transazioni, costituire servitù passive quando il valore superi: per i comuni fino a 1.000 abitanti lire 500.000; per i comuni fino a 3.000 abitanti lire un milione; per i comuni fino a 5.000 abitanti lire 2.000.000; per i comuni fino a 10.000 abitanti lire 3.000.000; per i comuni fino a 30.000 abitanti lire 6.000.000, e per gli altri comuni lire 10.000.000;

5) deliberare gli impieghi di denaro, i mutui, i prestiti vincolanti il comune oltre i 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili oltre i 9 anni quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4;

6) deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio;

7) deliberare l'acquisto di mobili e di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali e costituire servitù attive, quando il valore superi l'importo di cui al n. 4;

8) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in qualsiasi giudizio, salvo il disposto dell'art. 22, n. 8;

9) *deliberare i tributi comunali e le relative tariffe;*

10) *deliberare i lavori pubblici di interesse comunale ed il concorso del comune alla esecuzione di opere pubbliche;*

11) *deliberare il piano regolatore generale ed i piani particolareggiati, salva l'approvazione a sensi dell'art. 37 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574;*

12) *deliberare l'assunzione diretta o la concessione dei servizi di interesse generale;*

13) *deliberare la costituzione o l'adesione a consorzi;*

14) *eleggere le commissioni ed i componenti di collegi di spettanza del comune;*

15) *eleggere i revisori dei conti del comune, delle amministrazioni separate, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi tra enti locali;*

16) *deliberare in ordine a tutte le altre funzioni, che ai comuni competono in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento, e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale e che non rientrano nella competenza della giunta e del sindaco.*

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Emendamento a firma Canestrini - Nicolodi - Raffaelli - Nardin, per inserire, davanti al primo capoverso, le parole: « Il consiglio comunale rappresenta le popolazioni e ne esprime gli interessi in ordine ai problemi, generali e particolari, dello sviluppo economico, sociale e civile, intervenendo all'uopo con le determinazioni che gli competono e con le opportune iniziative ed attività ».

Altro emendamento al punto 4): « Ridurre i valori fino a 1.000 abitanti a 300.000

lire; fino a 3.000 fino a 500.000 lire; fino a 5.000 abitanti a 1.000.000; fino a 10.000 abitanti a 2.000.000; fino a 30.000 a 5.000.000 ». A firma Vinante, Raffaelli, Paris.

Ora leggo gli emendamenti presentati al 30 giugno dal prof. Corsini, che sono pronti per la distribuzione.

CORSINI (P.L.I.): Già distribuiti.

PRESIDENTE: Già distribuiti.

Al punto 5) testo della commissione: si sopprima: « quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4) ».

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, proprio per un rispetto all'on. Giunta, prima di discutere questi emendamenti che interessano un disegno di legge da essa presentato, mi pare necessario che sia presente l'Assessore competente.

PRESIDENTE: L'ho mandato a chiamare prima di incominciare a leggere; io penso che prima della fine della lettura di tutti questi emendamenti l'Assessore ci sarà, o almeno lo speriamo.

Al punto 5), dicevo, il cons. Corsini propone di sopprimere le parole « quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4) ».

Al punto 6), in luogo di « deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio » propone di dire: « deliberare le spese facoltative e le spese della parte straordinaria del bilancio ».

Al punto 7) bis: « accettare e rifiutare lasciti e donazioni, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

Punto 12 bis), testo della Giunta e testo della commissione, emendamento sostitutivo: « deliberare i contratti ».

Punto 15), emendamento aggiuntivo: « eleggere i revisori dei conti del comune, approvando l'eventuale spesa per le prestazioni di un esperto in amministrazione comunale che i revisori volessero associarsi, i revisori dei conti . . . ».

Punto 16), testo della commissione: « deliberare in ordine a tutte le altre funzioni che competono ai comuni e che non rientrano nelle competenze della giunta e del sindaco ».

Poi propone la istituzione di un nuovo art. 21 bis, col testo emendato, ma lo leggeremo dopo.

I presentatori del primo emendamento, vogliono illustrarlo?

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Vorrei pregarla di rileggere questo emendamento, se non le dispiace.

PRESIDENTE: Dunque l'emendamento presentato dai cons. Canestrini - Raffaelli - Nicolodi - Nardin, dice, in premessa all'art. 21: « Il consiglio comunale rappresenta le popolazioni e ne esprime gli interessi, in ordine ai problemi, generali e particolari, dello sviluppo economico, sociale e civile, intervenendo all'uopo con le determinazioni che gli competono e con le opportune iniziative ed attività ».

La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): M'è parso, signor Assessore, di vedere un'ombra fuggevole nei suoi occhi e mi affretto a diradarla. Niente di nuovo, niente di particolare, niente di innovatore nell'emendamento che, assieme ad altri colleghi, abbiamo presentato. In sostanza l'emendamento vuole riproporre all'inizio dell'importante art. 21, così importante che la barca continua a riempirsi di

emendamenti dai vari settori presentati, vuole riproporre, in una forma più precisa forse, ma che giustamente deve anche aprire il discorso dell'art. 21, su quanto in parte contenuto nel punto 16) dell'articolo stesso. Il punto 16) dell'articolo stesso mi sembra che debba essere lasciato, che sia opportuno e che sia giusto. La dizione del punto 16), come modificata dalla commissione, e credo senz'altro di cuore accettata dalla Giunta, pone un punto fermo in ordine alle polemiche che vi sono state a suo tempo e sulle quali è inutile che io ritorni, per le quali già qualche accenno ho avuto modo di proporre in sede di discussione generale. Le polemiche La Pira, le polemiche Grosso, le discussioni che si sono avute in campo nazionale ecc., ormai mi pare abbiano dato come frutto positivo che tutti i settori dello schieramento politico, o quasi tutti i settori dello schieramento politico, — salvo forse, penso, quelli dell'estrema destra, ma mi auguro che non sia vero neanche per loro —, accettano la dizione di cui all'art. 21, punto 16), così come emendato. Coloro che hanno presentato l'emendamento vorrebbero però anche che all'inizio ci fosse questa dichiarazione, che non fa male a nessuno, che forse abbonda, ma non preconstituisce nessuna posizione negativa per nessun settore. È una dichiarazione che abbiamo voluto lasciare così generica, non abbiamo voluto tradurre le alcune righe dell'emendamento in una casistica per la quale si dovesse scendere a vedere come, dove e perché il consiglio comunale ha dei poteri, ha delle potestà. « Il consiglio comunale esprime gli interessi delle popolazioni ». Mi pare che se il consiglio comunale ha da essere, ha da essere proprio per esprimere questi interessi; e svolge le attività che vi si connettono. Se esprime gli interessi è giusto che compia delle attività, allo scopo di sviluppare tutte

quelle attività che contribuiscono al benessere economico e sociale delle popolazioni. Mi sembra che più lo si rilegge, più lo si rivede, difficoltà di principio non dovrebbero esserci; direi invece che colmiamo una lacuna che non esiste in campo nazionale, dove si è cercato anche lì di definire in qualche modo il consiglio comunale, e il consiglio comunale si è visto nei centri piccoli e grandi della nostra regione come il cuore pulsante degli interessi locali, ufficialmente ivi rappresentati, per cercare di migliorare la situazione della collettività. Mi sembra sia giusto affermarlo come principio, che, ripeto, non debba far torto o dar fastidio a nessuno e che possa essere tranquillamente votato anche da colleghi di diversa impostazione politica.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Der Vorschlag des Abg. Canestrini und anderer dient der Bestätigung eines Grundsatzes, der der Gemeindeautonomie als solcher eigentümlich ist, daß nämlich die Gemeinde, soweit ihre Kräfte, besonders die finanziellen, reichen, den wirtschaftlichen, sozialen und auch den sogenannten zivilen Fortschritt der ihr anvertrauten Bevölkerung pflegen und im Rahmen ihrer normativen Zuständigkeit fördern soll. Dieser Grundsatz ist an sich eigentlich der Kern der Gemeindeautonomie, insofern, als die Gemeindeautonomie ja nicht nur darin besteht, daß die Gemeinde bestimmte Funktionen, sagen wir dreißig, die im Gesetz aufgezählt sind, zu erfüllen hat, sondern sich auch im allgemeinen um das Wohl und Wehe und den Fortschritt der ihr anvertrauten Bevölkerung kümmern muß. Jedoch muß ich sagen, daß ein solcher Grundsatz an sich in den Art. 1 dieses Gesetzes gehört, und zwar in den zweiten Absatz,

wo bereits etwas ausgesprochen ist, das zwar im Kern dasselbe besagt, jedoch in der Formulierung noch zu sehr an der Ausdrucksweise des heutigen Gemeinde- und Provinzgesetzes haften bleibt. Deswegen müßte ein Weg gefunden werden (vielleicht in Form eines Artikels für sich, am Schluß dieses Gesetzes oder an anderer Stelle, wobei die Frage der Koordination dann dem Präsidium überlassen bleibt), der diesen Grundsatz ausspricht, jedoch mit Bezug auf die Gemeinde als solche, unabhängig von ihren Organen, wie Gemeindeausschuß oder Bürgermeister. Ich möchte mich dabei auf die Tatsache beziehen, daß in dem Entwurf, der von der Regierung im Parlament eingebracht wurde, wenn die Informationen stimmen, eine ähnliche Grundsatzbestimmung enthalten sein soll, und zwar soll es dort heißen, daß die Gemeinden die natürlichen Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung und des zivilen Fortschrittes sind und im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten jede Tätigkeit von örtlichem öffentlichem Interesse durchführen können. Ich möchte aber beantragen, daß hier ein anderer Weg gefunden wird, daß man diese Grundsatzbestimmung der Gemeindeautonomie in einen eigenen Artikel faßt, der im Wege der Koordination vielleicht dem Art. 1 hinzugefügt oder zwischen dem Art. 1 und dem Art. 2 eingeschoben werden kann. Vorher möge man sich aber vergewissern, welche Definition der Gemeindeautonomie in dem Regierungsentwurf, der der Kammer vorliegt — ich habe ihn zwar angefordert, aber noch nicht hier —, enthalten ist. Ich habe hier lediglich eine Publikation der « Unione delle Province d'Italia », in der darauf hingewiesen wird, daß ein Art. 37 quarter vorgesehen ist, worin die Gemeinden als die natürlichen Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung und des zivilen Fortschrittes be-

zeichnet werden und ihre Zuständigkeit dementsprechend allgemein erweitert wird, und daß man daher diese Frage offen läßt. Der Regionalrat könnte ja beschließen, daß hier eine Fassung gefunden werden soll, die dann nachträglich entweder in den Art. 1 oder zwischen die Artikel 1 und 2 oder auch in den Art. 21, an erster Stelle vielleicht, eingefügt wird. Jedenfalls sollte man diese Frage offen lassen, um sich vergewissern zu können, welche Formulierung dem Parlament vorliegt.

*(La proposta del cons. Canestrini ed altri conferma un principio peculiare dell'autonomia comunale in se stessa, che cioè il Comune deve curare e nei limiti della sua competenza normativa anche favorire con tutte le sue risorse, specialmente finanziarie, il progresso economico, sociale ed anche quello cosiddetto civile della popolazione ad esso affidata. Questo principio è in se il nocciolo dell'autonomia comunale in quanto quest'autonomia non consiste soltanto nell'esplicazione da parte del Comune di determinate funzioni, diciamo trenta, elencate nella legge, ma anche nel prendersi cura della buona e della cattiva sorte come pure del progresso della popolazione affidatagli. Devo però anche dire che un tale principio dovrebbe trovar posto al II comma dell'art. 1 di questa legge, dove è già detto qualcosa che esprime in nuce lo stesso pensiero ma che rimane troppo legato alle formule della stesura attuale della legge comunale e provinciale. Si dovrebbe perciò trovare il modo di esprimere questo principio sotto forma forse di un articolo a se (alla fine della legge o altrove, la collocazione rimane ad arbitrio della Presidenza), in ogni caso riferendosi al Comune in se, indipendentemente dai suoi organi quali sindaco e Giunta comunale. Vorrei far qui riferimento al fatto che nel progetto presentato dal Governo al Parlamento, se*

*le mie informazioni sono esatte, dovrebbe essere contenuta una simile enunciazione di principio; vi si direbbe che i Comuni sono il centro naturale dello sviluppo economico e del progresso civile e che essi possono attuare, nei limiti delle loro possibilità finanziarie, ogni attività di interesse pubblico locale. Vorrei però fare la proposta di battere qui un'altra strada, che cioè la definizione dei principi dell'autonomia comunale sia enunciata in un articolo a parte, che in sede di ordinamento potrebbe venir aggiunto all'art. 1 o intercalato fra l'art. 1 e l'art. 2. Prima ci si informi però quale definizione dell'autonomia comunale è data nel progetto governativo presentato alla Camera, progetto di cui ho fatto richiesta ma di cui non sono ancora in possesso. Qui ho soltanto una pubblicazione dell'«Unione delle Province d'Italia» in cui si accenna come sia previsto un art. 37 quater, in cui i Comuni vengono definiti centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile con competenza corrispondentemente allargata e che perciò si lascia aperta la questione. Il Consiglio regionale potrebbe deliberare per trovare una formula che dovrebbe venir aggiunta all'art. 1 o tra gli articoli 1 e 2 o anche all'art. 21, forse all'inizio. In ogni modo si dovrebbe lasciar aperta la questione per poter accertare quale formulazione sia stata presentata al Parlamento.)*

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Se permette, e per dare tempo intanto all'Assessore di vedere un po' l'atteggiamento della Giunta, direi che io non ho niente in contrario in linea di massima a far sì che il principio, che io intenderei introdurre assieme agli altri colleghi, venga inserito anche in un altro articolo, e visto che il primo è già passato si può farne un altro alla

fine della legge. Quindi, purché il principio democratico, semplice, evidente ci sia, io non ho nessun amore particolare a farlo inserire all'inizio dell'art. 21. Forse però non era sbagliata la nostra idea, e cioè che nel momento in cui l'art. 21 della legge scendeva a dettagliare le singole mansioni, i singoli compiti, i singoli diritti del consiglio comunale, si premettesse che cosa fa il consiglio comunale in genere, quali funzioni ha in genere. Ed è per questo che l'abbiamo voluto inserire qui piuttosto che nell'art. 1 o nell'art. 2. Insomma, vedo una certa differenza tra quelli che sono i compiti istituzionali del comune e quelli che sono invece i diritti e le attribuzioni in genere del consiglio comunale, e quindi proprio in sede di articolo sui diritti, sulle attribuzioni del consiglio comunale, vedevamo meglio inserito questo principio qui piuttosto che in sede di definizione del comune.

Ripeto, se la Giunta è d'accordo nella sostanza con quelli che sono i principi inserendi, io non faccio una questione per metterli da una parte o dall'altra, anche perché in fondo io mi riservo di presentare un emendamento aggiuntivo, per il quale la legge contenga anche un art. 99, — e forse supereremo con gli emendamenti dei colleghi anche i 100 articoli —, in cui si dica che è formata una commissione col compito di studiare, di elencare le concrete proposte per l'attuazione dei principi di autonomia e di decentramento che spettano al comune stesso. Quindi una commissione che venga prevista dalla legge per vedere di strumentare nella casistica quel principio che io invece preferirei di lasciare piuttosto generico, ma generale, agli effetti delle competenze del consiglio comunale. Mi pare che con questo io lascio, — evidentemente non posso non farlo —, la porta aperta ad ogni e qualsiasi possibilità tecnica di sviluppo della legge e di

inserimento dell'emendamento. Ho piacere di sentire che il gruppo politico per il quale il cons. Benedikter ha parlato è d'accordo con il principio; vorrei che sul principio non ci fossero delle difficoltà, poi lungo la strada vedremo, se i colleghi crederanno di farlo in altra sede piuttosto che nell'art. 21, di collocare nel modo più opportuno l'emendamento e la dichiarazione di principio, per i quali io ho parlato.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, mi devo scusare innanzitutto di fronte a lei del ritardo, dovuto al fatto che ero fuori di sede e ritenevo che si svolgesse un altro argomento, come era stato detto in seduta.

In ordine all'emendamento del cons. Canestrini, la Giunta non ha naturalmente opposizioni di principio ad un'affermazione che vuole rivendicare il prestigio al consiglio comunale. Devo far presente, come ha già rilevato il cons. Benedikter, che l'art. 21 è intitolato « attribuzioni del consiglio », e pertanto non sarebbe la sede più appropriata. Come ha proposto il cons. Benedikter, prego il consigliere proponente di tenere in sospeso la trattazione e l'approvazione di questa definizione, per inserirla nel momento più opportuno. Tra il resto in sede di coordinamento la Presidenza potrà inserire questo articolo dove meglio crederà, senza con ciò andare contro quello che è il pensiero del Consiglio. Così darà modo anche a noi di esaminare meglio tale definizione, che sembra già una buona definizione, ma che forse, dovendo essere inserita nel testo della legge, non è male che abbia anche un ulteriore esame.

PRESIDENTE: Allora siamo d'accordo.

la discussione definitiva di questo emendamento viene rimandata.

La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): L'emendamento proposto al punto 4) da parte del cons. Canestrini ed altri colleghi . . . Del cons. Vinante, chiedo scusa.

CANESTRINI (P.C.I.): Ognuno nuota in mezzo ai propri emendamenti.

ZILLER (D.C.): Del cons. Vinante, chiedo scusa. L'emendamento, per quanto concerne la riduzione delle competenze che possono poi essere dal consiglio trasferite alla giunta comunale in base all'art. 23, mi pare che cozzino un pochino con quelli che sono sempre stati i principi conclamati dal partito socialista, cioè della più ampia libertà di movimento dell'amministrazione comunale. Se nei comuni di una certa entità i consigli vengono convocati anche con una certa frequenza, tenuto conto appunto anche dei compiti che sono chiamati a svolgere, rispettivamente dei problemi che sono chiamati a dover risolvere, in molti comuni di piccola entità le convocazioni dei consigli comunali sono molto rare. Ci sono le famose sessioni primaverili e sessioni autunnali, per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e poi qualche altra seduta. Ora, non possiamo ritenere che l'amministrazione possa ben funzionare se tutte le questioni di lieve entità debbono essere definite dal consiglio, a meno che non si tratti di materia specifica del consiglio, chiaramente delimitata dall'art. 21. Proprio per la funzionalità e la maggior scioltezza di lavoro delle amministrazioni comunali, ravviso opportuno che i limiti stabiliti dalla Giunta nel punto 4) debbano essere conservati.

Dice la Giunta: « le servitù passive, la

alienazione di mobili ed immobili ecc. per i comuni fino a 1000 abitanti non superano le 500.000 lire, fino a 3000 abitanti lire 1 milione, fino a 5000 abitanti lire 2 milioni, fino a 10.000 abitanti lire 3 milioni, e per gli altri comuni superiori lire 10.000.000 », e mi pare che le cifre siano veramente contenute al di sotto delle deleghe che normalmente i consigli comunali danno alle giunte comunali. Io potrei dire che abbiamo una quantità di comuni, i quali hanno già delegato alle giunte comunali per cifre superiori. Questo è proprio il minimo, se si vuole che l'amministrazione comunale possa funzionare con una certa scioltezza e libertà di movimento.

Quindi io propongo di non accettare l'emendamento del cons. Vinante e di mantenere invece proprio i limiti stabiliti dalla Giunta all'art. 4.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Guardi, io non entro nel merito dell'emendamento che sarà illustrato dal collega Vinante. Ho chiesto la parola solo perché è stato chiamato in causa l'atteggiamento del P.S.I. e mi preme precisare come stanno le cose. Non so se il cons. Ziller abbia casualmente o non piuttosto volutamente usato il termine generico di amministrazione. Non ci sto su questo terreno. Parliamo di consiglio comunale e di giunta comunale, perché parlare di amministrazione è un po' adoperare quel termine ibrido, anfibio, polivalente, per cui le cose possono essere confuse. Noi siamo per la più ampia autonomia, possibilità e capacità di iniziativa e larghezza di iniziativa del consiglio comunale, e ciò rispetto a quelle che sono state fino adesso le restrizioni di carattere paternalistico o di altro genere, poste alla attività del consiglio comunale.

Quanto alla giunta continuiamo a considerarla, sia essa democristiana, della S.V.P., mista, convergente, divergente, socialista, comunista o come volete, la consideriamo sempre un organo esecutivo e quindi con poteri e ambito di attività limitati alle necessità operative, ma sempre subordinata alla più ampia sovranità del consiglio. Quindi, se noi proponiamo una restrizione dei poteri della giunta in fatto di delibere relative a impegni finanziari, a vantaggio di una più larga competenza del consiglio, non contraddiciamo per niente il nostro atteggiamento, il nostro concetto generale che tende a dare al comune, — e come comune intendiamo l'ente in se stesso, rappresentato in primo luogo dal consiglio —, più ampi poteri. È proprio il contrario poi di quello che lei insistentemente afferma, quello che noi vogliamo, relativamente alla attività dei consigli comunali. Nelle legislature passate, noi ci siamo in modo particolare sbracciati per chiedere che venissero aumentate le competenze dei consigli comunali, proprio in considerazione del fatto che nei comuni, specialmente piccoli, non esiste vita rappresentativa democratica. Perché con le due famose sessioni previste dalla legge noi si dà luogo ad una amministrazione e ad una vita, sia pur modesta, ma effettivamente democratica; non si dà luogo ad un interessamento di questi 12 o 15 consiglieri, non si dà luogo ad un interessamento indiretto della popolazione, perché sono troppo distanti l'una dall'altra affinché questi consiglieri possano scaldarsi un pochino. Vengono chiamati in febbraio e in ottobre per due o tre giorni; la giunta, il sindaco e soprattutto il segretario comunale hanno già predisposto tutto, ciò che è di competenza del consiglio lo pongono già bello e cucinato, il consiglio viene chiamato a metterci lo spolverino. Con ciò non si può dire che la popolazione, attraverso

i suoi consiglieri, partecipi effettivamente in maniera democratica e attiva alla vita del comune. Per questo abbiamo detto: allarghiamo le potestà del consiglio e costringiamoli a riunirsi più volte in un anno, così si abitueranno, magari litigando, magari facendo delle cose sbagliate. Se si crede al principio democratico, bisogna essere conseguenti ed ammettere che c'è una lunga scuola da fare specialmente in questi piccoli comuni, dove la vita pubblica è ridotta ai minimi termini. Se crediamo in ciò dobbiamo mettere, attraverso la legge, i consigli comunali nelle condizioni di doversi riunire di più.

Ecco il nostro pensiero riassunto fedelmente e come è stato espresso anche nelle precedenti discussioni in materia.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segret. questore - P.S.I.): Io ho presentato l'emendamento per ovviare all'eccessiva attribuzione di competenza alla giunta. Il cons. Raffaelli adesso ha formulato delle argomentazioni validissime. Il cons. Ziller dice: non si può paralizzare l'amministrazione comunale pretendendo che per determinati importi siano i consigli comunali a deliberare; bisogna essere più spediti, bisogna essere più lesti nello svolgimento delle deliberazioni, e perciò diamo più ampie facoltà alla giunta.

Io vorrei dire al cons. Ziller, quello che ha detto il collega Raffaelli, e cioè: più togliamo competenze al consiglio, più abbiamo un manifesto disinteresse del consiglio alla attività amministrative del comune. A questo proposito c'è da osservare che le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, mentre quelle della giunta sono riservate. Anche se in determinati comuni c'è il solito disinteresse, noi vediamo che in molti comuni la popola-

zione partecipa alla vita del proprio comune, ciò che non è consentito attraverso le sedute di giunta. Anche se il consiglio comunale si convoca un volta al mese anziché due volte all'anno, ciò non provoca delle gravi conseguenze o delle gravi remore; io penso che questo viceversa sia veramente utile, perché? Perché attraverso le pubbliche sedute, attraverso i pubblici dibattiti, si mette la popolazione nella condizione di conoscere veramente quale è lo svolgimento della attività del comune.

Se noi consideriamo che per un comune di oltre 10.000 abitanti la competenza della giunta a deliberare è fino a 6.000.000, se noi consideriamo quali sono i compiti attribuiti al punto 4) e punto 5) dell'art. 21, noi dobbiamo convenire che le competenze del consiglio comunale sono ridotte a ben poca cosa.

Lei capisce che non è mica uno scherzo il fatto di vendere, alienare, acquistare. Inoltre vi sono molti altri atti amministrativi, che impegnano una parte notevole del bilancio. È giusto sottrarre tutto ciò al consiglio comunale, soltanto per una presunta semplificazione o accelerazione? Ma allora mettiamo ancora i podestà, cons. Ziller, e si farà ancora più presto, perché non si chiama più nessuno! Ecco perché è bene, secondo me, ridurre le somme e gli importi, attribuiti alla competenza della giunta comunale.

C'è un fatto, oltre a questo, e cioè che le pubblicazioni delle delibere in certi comuni si fanno quando si fanno. Sì, signor comm. Ziller, non si preoccupi, le dichiarazioni di pubblicazione si fanno lo stesso, nessuno lo mette in dubbio, perché naturalmente c'è la dichiarazione da parte del segretario, rispettivamente del messo che ha effettuato le pubblicazioni; ma molto frequentemente si nota che magari la delibera è presa in un determinato giorno, pubblicata alla fine, magari per un giorno, due

giorni; si protesta; però si dice: non è vero, voi non avete visto; e la delibera diventa efficace lo stesso. Attraverso, viceversa, la pubblica discussione dei problemi, questo non avviene in quanto i cittadini vivono, presenziano alla discussione.

Quindi io insisterei proprio nel chiedere che si voglia accettare la proposta nostra di riduzione dei massimi nella misura che noi abbiamo proposto. Del resto le nostre proposte si riferiscono solo a una piccola parte, e particolarmente proprio a quei piccoli comuni, nei quali le competenze della giunta abbracciano notevoli campi e impegnano la decima parte del bilancio.

Se noi pensiamo a questo, mi pare che valga veramente la pena di studiare bene l'argomento, che non turba niente, creda pure comm. Ziller, anzi, crea una maggiore possibilità, un incitamento, come giustamente diceva anche Raffaelli, alla popolazione ad essere presente alle discussioni e alle deliberazioni.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): I principi che spingono i consiglieri proponenti a modificare i limiti di valore previsti dall'art. 4) sono senz'altro apprezzabili. Quando il cons. Raffaelli e il cons. Vinante dicono che non è giusto che i consigli comunali si riuniscano soltanto 3-4 volte all'anno, hanno perfettamente ragione. Ho avuto occasione anch'io in questa sede di far presente come non è autonomia comunale, non c'è rappresentanza vera delle popolazioni quando il consiglio viene tenuto al di fuori delle riunioni, della compartecipazione a tutte le attività del comune. Però se i consiglieri proponenti ritengono che facendo così si dia vita al comune, che si dia vita cioè al consiglio comunale, alle riunioni, certo che si sbagliano.

Loro hanno certamente preso atto di un principio che è affermato in questa legge: il principio della competenza esclusiva del consiglio, mentre prima si diceva che tutte le competenze del comune spettano alla giunta, salvo quelle che . . .

RAFFALLI (P.S.I.): Non ci è sfuggito!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco, non vi è sfuggito, come pure non vi è sfuggito il fatto che sono state abolite le deleghe della giunta. Le deleghe erano una gran bella cosa, ma a un certo momento riempivano di attività la giunta togliendola al consiglio, e molti consigli, che non avevano una eccessiva volontà di riunirsi frequentemente, davano deleghe amplissime. Nel campo delle deleghe abbiamo visto degli abusi veramente grandi. Quindi ci sono dei principi e ci sono delle disposizioni che effettivamente aumentano le competenze del consiglio, in modo tale quale prima non era mai stato. Però oggi c'è un fatto da tener presente: il costo della vita tende ad aumentare, i prezzi hanno un significato molto, molto modesto già ora; ridurre pertanto per i comuni fino a 1.000 abitanti da 500 a 300.000, rispettivamente per quelli fino a 3.000 abitanti da un milione a 500.000 e così via, non giova un gran che. Sono misure che erano state studiate ancora due o tre anni fa e che oggi si rivelano addirittura inadatte, per cui se si volesse guardare quello che è il costo della vita da tre anni ad oggi, dovremmo aumentare semmai, non diminuire.

In questo caso io proporrei ai consiglieri che hanno presentato l'emendamento, di riesaminare questo loro emendamento per vedere se ritengono, alla luce di questi chiarimenti, di ritirarlo.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? L'emendamento testé discusso viene

posto in votazione, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Emendamento al punto 5), del cons. Corsini, che propone di sopprimere: « quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4) ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi pare che non sia tanto rispetto al volume della somma in predicato che tale attribuzione è demandata al consiglio comunale, quanto piuttosto rispetto all'atto che vincola il comune nel tempo. Mi pare in sostanza che l'elemento determinante che qualifica questa attribuzione, sia il fatto di una delibera per impiego di danaro o per assunzione di mutui o per prestiti, che vincola il comune al di là degli anni 5, o per le locazioni e le conduzioni di immobili che vincolano il comune al di là degli anni 9.

Considerato questo, penso che non abbia neanche eccessiva possibilità di creare turbamento in quella che è ormai la struttura di questo disegno di legge, il togliere quell'ultima parte introdotta nel testo della commissione « quando il valore rispettivo superi gli importi di cui al n. 4) » e ritornare direttamente a quello che è il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Trattandosi di un emendamento a carattere restrittivo delle competenze del consiglio comunale, la Giunta non è d'accordo di accoglierlo.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola viene posto in votazione l'emendamento Corsini al punto 5) dell'art. 21, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emen-

damento è respinto a maggioranza, con 3 favorevoli e 2 astenuti.

Emendamento del cons. Corsini al punto 6), in luogo di « deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio » si dica « deliberare le spese facoltative e le spese della parte straordinaria del bilancio ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, il mio intervento sarà un po' più lungo di quello antecedente, con la speranza però di non essere capito in modo diametralmente opposto come sono stato capito nella presentazione di questo emendamento, almeno così mi è sembrato dalla risposta del signor Assessore. Dico subito che non ho molta speranza che questo emendamento sia accolto. Ormai gli orientamenti della D.C. e della S.V.P. mi pare che siano abbastanza evidenti, però c'è sempre un senso di responsabilità che ci impone di parlare anche nel momento in cui sappiamo che la nostra fatica sarà probabilmente vuota.

Questo emendamento al punto 5) propone di sostituire al testo « deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio », il testo « deliberare le spese facoltative e le spese della parte straordinaria del bilancio ». È un discorso che va fatto in questo momento perché l'emendamento riguarda questo punto dell'art. 21; più propriamente e più diffusamente dovrebbe essere fatto invece a proposito dell'art. 70.

Vede, signor Presidente, se mi dovesse rispondere il Presidente del Consiglio, io non mi sarei interrotto, ma siccome mi è accaduto prima di essere proprio capito nel senso diametralmente opposto, mi voglia scusare se mi fermo finché il signor Assessore vorrà prestare un po' di attenzione, altrimenti è meglio che non parli neppure.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il fatto è che lei me li ha presentati adesso questi emendamenti, consigliere.

CORSINI (P.L.I.): Regolamento, 48 ore prima, signor Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Poteva mandarmeli a casa, allora, io li ho visti in questo momento.

CORSINI (P.L.I.): È una tesi, lei ricorda, che io ho sostenuto anche nella discussione in Giunta.

Ripeto, la discussione avrebbe dovuto e potrebbe essere portata direttamente all'art. 70 che è l'articolo che qualifica e crea le categorie delle spese del comune, dividendole soltanto in spese ordinarie e in spese straordinarie. Congegnato così l'art. 70 è evidente che questo punto 6) dell'art. 21 nel testo della Giunta portava soltanto l'attribuzione al consiglio di deliberare le spese della parte straordinaria del bilancio. Io intendo introdurre e sostenere la utilità del mantenimento della tradizionale categorizzazione delle spese del comune in spese obbligatorie e facoltative, e in spese ordinarie e straordinarie. Debbo dire a questo proposito che è tutta la vecchia dottrina che conferma questa tesi. Io non ho nessuna paura delle innovazioni, nel momento in cui le innovazioni possono essere utili e ragionevoli; quando hanno come fine soltanto se stesse, allora non mi sento più di dividerle o di sostenerle. È una vecchia dottrina quella che divide le spese degli enti in tre gruppi principali: quelle che concernono le spese di stretta necessità, dicevano i vecchi testi *quod ad necessitatem pertinet*; quelle che concernono le spese di utilità; quelle che sono state così definite *quod ad voluptatem pertinet*, cioè le spese che non sono né necessarie né strettamente utili, ma possono es-

sere fatte nel momento in cui si è già corrisposto alla sfera delle necessità e alla sfera della utilità. Per questo, tutta la legislazione sui comuni ha sempre mantenuto questa distinzione; e anzi, se c'è stato un lamento consueto nella dottrina è stato quello che non si sia mai arrivati ad una elencazione precisa e completa di tutte quelle che sono le spese obbligatorie, distinguendole da quelle che possono essere le spese facoltative. Non mi sembra che sia necessario eliminare questa distinzione in nome di quella che è qui, troppo spesso forse, invocata autonomia comunale. Si può essere autonomi benissimo, pur rimanendo all'interno di quella che è la ragionevolezza e la necessità di corrispondere ai doveri essenziali che ha un ente autarchico come il comune. Per cui, mi pare che non si cozzi contro il principio a cui il disegno di legge è informato. Qualche obiezione, quando ho sostenuto la necessità di mantenere queste distinzioni, è venuta formulata in questo modo: che si vorrebbe quasi dubitare della saggezza dei nostri amministratori comunali, nel momento in cui sentiamo di dover fissare alcune spese come obbligatorie, lasciando le altre come facoltative.

Ora, anche questa mi pare sia una delle obiezioni che possono essere facilmente superate. Ci sono amministratori saggi, e possono essere la maggior parte, ma possono anche essere amministratori non saggi, fossero anche pure in minima parte; e compito e ufficio della legge è quello di mettere dei binari ben precisi, ben delineati, più o meno larghi, ma comunque ben delineati e ben precisi, al di là dei quali gli amministratori, che per caso non fossero saggi, anche volendo, non abbiano la possibilità di andare. Inoltre, mi pare che aumentando l'alleggerimento dei controlli di merito, o quasi nullificandolo, accettando il principio della Carta costituzionale a trasportandolo in questo no-

stro disegno regionale sui comuni, alleggerendo quindi i controlli di merito, mi pare che si imponga proprio, analogamente e parallelamente, la opportunità, se non addirittura la necessità, di fissare alcuni caposaldi, al di là dei quali la volontà indiscriminata degli amministratori comunali non possa andare.

Si dice ancora, è stato detto altre volte, che le spese obbligatorie non è più necessario mantenerle come una categoria fissa in questo disegno di legge, per il semplice fatto che tutte ormai quelle che sono le spese obbligatorie elencate nella consuetudine e nei commenti alle leggi comunali del passato e vigenti, sono spese obbligatorie concernenti materie per le quali esistono già delle leggi proprie, che le rendono obbligatorie, indipendentemente dal fatto che siano elencate e previste nella legge comune. Così, ad esempio, quelle che sono le spese che il comune deve sostenere per l'istruzione pubblica, è inutile, si dice, elencarle e nominarle come obbligatorie in questa legge, perché esistono già altre leggi dello Stato che, indipendentemente dal fatto che siano riportate o meno dalla legge comunale, le rendono obbligatorie per se stesse. Anche questa obiezione non mi pare che sia sufficiente. Non mi pare che sia sufficiente innanzitutto perché ha uno scarso rilievo, in quanto il mantenimento delle due categorie ha un valore di richiamo a quello che è la responsabilità degli amministratori e a farli mantenere all'interno di questi binari già precedentemente segnati. E non mi pare poi che questa obiezione abbia neanche un valore determinante per il fatto che, nel momento in cui noi dovessimo dichiarare, o con lo sviluppo economico e sociale degli anni venturi dovesse rivelarsi la necessità di inserire fra le spese obbligatorie un determinato gruppo di prestazioni che il comune dovesse fare a favore degli abitanti, dovremmo ogni volta ri-

correre ad una legge particolare; dovremmo ogni volta ricorrere ad una legge particolare per quella determinata materia, mentre invece basterebbe una qualsiasi norma che la inserisse all'interno delle spese obbligatorie ove la categoria già esistente.

Adesso devo venire a combattere contro quello che è stato il richiamo alla realtà pratica, alla realtà quotidiana, richiamo che abbiamo sentito risuonare continuamente in questa aula per allontanarci dalla volontà di avere delle norme di legge precise e chiare. Che cosa avviene nella realtà pratica? Si dice: voi pensate che i comuni non costruiranno, per esempio, un edificio scolastico e invece costruiranno dei giardini pubblici, o costruiranno una piscina, evitando di corrispondere a quelli che sono i loro impegni essenziali per rivolgere invece le loro spese a quelli che possono essere interventi, magari anche utili, ma non strettamente necessari, interventi *quod ad voluptatem pertinet*, per dirlo ancora con il termine latino. Si dice: avete una scarsa fiducia nei nostri amministratori. Io dico la verità che, pur avendo grande fiducia negli amministratori comunali, non mi lascia indifferente il caso che queste cose possano anche avvenire; non mi lascia affatto indifferente il caso che in determinati comuni, con determinate amministrazioni, ci si rivolga piuttosto a fare spese in un certo settore, piuttosto che badare a quelle che sono le necessità essenziali stabilite dalla legge.

Ho qui sotto gli occhi, signori consiglieri, una circolare del comune di Segonzano, che porta il numero 1996 di protocollo, di data 20 giugno 1962, cioè abbastanza recente; non riguarda la distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative all'interno del comune, ma riguarda però un certo andazzo che in qualche amministrazione pubblica si è potuto già prendere ed ha già creato dei malumori e delle

preoccupazioni. Lasciate che vi legga le ultime righe, non sono molte, per dirvi cosa può avvenire quando queste spese non siano chiaramente indicate, le une come obbligatorie, le altre come facoltative.

Scrivo il sindaco di Segonzano:

« Nella Valle di Cembra siamo senza strade adeguate sia al grande traffico, come pure alla esigenza del lavoro dei campi o della penetrazione nei boschi; siamo senza efficienti acquedotti; i villaggi senza fognature e senza pubblica illuminazione; senza irrigazione delle balze assetate e grattate per l'eroica viticoltura; senza decenti edifici scolastici e uffici pubblici; la popolazione fugge dalla valle, atterrita dal benessere altrui e dalla propria miseria; ché, anziché soddisfare a utili, imprescindibili ed elementari problemi di vita, i sovracani, parlo dei bacini imbriferi, vengono destinati a minigolf, per la dolce vita di qualche annoiato villeggiante e ai ricchi santuari, alimentati dalle generose oblazioni dei fedeli di un'intera provincia od altre ».

Sono cose che urtano la suscettibilità del più paziente degli uomini, che gridano al cielo l'exasperazione di tutta un popolazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dovevi pensarci in Giunta quando votavi i contributi di Salvadori per i santuari . . .

CORSINI (P.L.I.): Il cons. Raffaelli non deve fare che un'interrogazione in proposito ed avrà la risposta. La faccia.

Ora qui abbiamo pure il caso di una amministrazione di danaro pubblico, quella dei bacini imbriferi, che, non avendo delle norme ben precise, si comporta — se corrisponde al vero quanto scrive il sindaco di Segonzano in un documento ufficiale —, in questo modo qui. Vogliamo creare la possibilità e la tentazione, anche per amministrazioni comunali, di

comportarsi in questo modo? *Et ne nos inducas in tentationem*, si recita da molti al mattino appena aprono gli occhi; e ufficio dei legislatori sarebbe proprio anche quello di evitare di creare con una eccessiva larghezza delle tentazioni per gli amministratori comunali.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Vertreter der Liberalen Partei Italiens bemüht sich eigentlich nicht, liberale Lösungen im Sinne der Gemeindefreiheit zu verteidigen. Ich glaube, er ist sich dessen bewußt, daß die Freiheit im allgemeinen nicht von der Gemeinde, sondern vom Staate her bedroht wird und daß wir, indem wir die Gemeindefreiheit verteidigen, das Fundament der bürgerlichen und politischen Freiheit verteidigen. Aber abgesehen davon ist es doch so, daß es auf Grund des Art. 128 der Verfassung keine Unterscheidung zwischen obligatorischen und fakultativen Ausgaben mehr geben kann. Es gibt nur mehr eine Aufzählung der Funktionen der Gemeinden, jedoch keine Aufzählung — wie es der Art. 190 des bisherigen Gemeinde- und Provinzgesetzes ist — dessen, was die Gemeinde ausgeben muß, z.B. die Ausgabe für das Abonnement der Gazzetta Ufficiale, für das Baumfest usw.

*(Il rappresentante del P.L.I. non si dà proprio pena di difendere soluzioni liberali nel campo della libertà comunale. Credo che egli si renda conto come la libertà in generale non sia minacciata dal Comune ma dallo Stato, e come noi, difendendo la libertà comunale, difendiamo la base della libertà civile politica. A parte ciò sta di fatto che in base all'art. 128 della Costituzione non si può fare differenza fra spese obbligatorie e spese facoltative. Ci potrà essere soltanto un elenco delle funzioni dei Comuni, ma non un elenco — come c'è stato fino*

*ad ora sotto forma dell'art. 190 dell'attuale legge comunale e provinciale — di spese obbligatorie per i Comuni, come per esempio per l'abbonamento alla Gazzetta ufficiale, per la festa degli alberi ecc.)*

CORSINI (P.L.I.): Anche la festa nazionale della Repubblica era una spesa obbligatoria dei comuni, anche quella.

BENEDIKTER (S.V.P.): Jedenfalls ist eine Aufzählung der obligatorischen bzw. fakultativen Ausgaben mit dem Art. 128 der Verfassung unvereinbar. Das haben wir behauptet, seit der erste Entwurf des Gemeindegesetzes hier in der Region eingebracht wurde. Heute ist auch die Zentralregierung so weit, daß sie in dem Entwurf des Ministers Scelba die Unterscheidung zwischen Pflicht- und Ermessensausgaben fallenläßt und nur mehr die Funktionen anführt, so daß wir mit Fug und Recht sagen können, daß dieser Vorschlag im Widerspruch zum Art. 128 der Verfassung steht.

*(Ad ogni modo l'enumerazione delle spese obbligatorie e facoltative è incompatibile con l'art. 128 della Costituzione, e questo è stato il nostro parere fino dalla presentazione qui in Regione del primo progetto di legge comunale. Oggi anche il Governo è arrivato al punto di lasciar cadere, nel progetto del ministro Scelba, la suddivisione fra spese obbligatorie e facoltative e di citare soltanto le funzioni dei Comuni. Noi possiamo perciò con pieno diritto affermare che tale proposta è incompatibile con l'art. 128 della Costituzione.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io non posso rimanere insensibile dai banchi dell'opposizio-

ne alle critiche di merito che il cons. Corsini ha qui svolto, critiche che possono di fronte a situazioni locali, anche di molte situazioni locali, avere un loro fondamento. È evidente che di fronte ai casi limite o qualcosa di più dei casi limite che il cons. Corsini ha elencato, si ribella la coscienza politica di chi veda lo sperpero di pubblico denaro, una scelta di preferenza, una scelta di priorità che contrasta con l'interesse delle popolazioni. Questa è una constatazione che troppe volte si fa e che io spesso porto qui nelle mie interrogazioni al Consiglio provinciale; ma che tale cattiva amministrazione debba dipendere dal principio, questo io lo nego. Il principio è buono, il principio è democratico, il principio è saggio. Che questo principio poi nella pratica da uno o da molti comuni possa essere tradito, e le priorità nella spesa siano assurde, e gli investimenti di pubblico denaro non corrispondano agli interessi della popolazione, e influiscano sul modo come il pubblico denaro viene speso, forze che alterano la genuina sostanza democratica della costituzione, nell'aspetto che qui ci interessa sottolineare e che già Benedikter ha osservato, questo è fuori di contestazione, questo è vero. Però, ripeto, non è colpa della bottiglia se il vino è cattivo; la bottiglia è buona, la bottiglia è fatta bene, la bottiglia è soffiata con un vetro puro. Ed il vetro puro con cui è soffiata la bottiglia è l'affermazione per la quale la distinzione fra spese obbligatorie e facoltative è anacronistica, è superata dalla storia, è superata soprattutto dalla coscienza autonomistica che dovrebbe tutti quanti qui, con più o meno sfumature, accomunarci. Vi sono a questo proposito delle biblioteche: la storia di come è nata la distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, è storia che più o meno conosciamo tutti quanti, è storia di una centralizzazione che poi è stata esasperata nel periodo fascista e

che ha lasciato tutti di cenere e di tosco. Noi ci siamo sempre battuti, e prima del fascismo lo avevano fatto le amministrazioni popolari della lega dei comuni socialisti, contro la distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative. « Essa infatti fu compresa sin dall'origine dell'ordinamento italiano dei comuni e delle province, nel complesso delle norme create di proposito, per disciplinare dall'alto la vita degli enti locali, col fine evidente di lasciare il minor margine possibile di discrezionalità agli amministratori. Senza una vera ragione fu prefigurata col famigerato decreto regio del 23 ottobre 1859, una specie di presunzione di incapacità delle amministrazioni locali a regolare autonomamente le proprie spese, secondo proprie autonome scelte. Ciò naturalmente per dare anche per questa via una parvenza di giustificazione alla dichiarata ingerenza governativa. E tale presunzione di incapacità, che all'inizio parve riguardare soltanto gli amministratori del regno di Sardegna, fu ripetuta nella legge detta di « unificazione amministrativa » del 1865, diventando così presunzione generale a carico degli amministratori di ogni parte d'Italia. Poi è stata via via trasferita nei vari testi unici delle leggi comunale e provinciale, sino a quello del 1915, nel quale le disposizioni riguardanti la distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative, vennero racchiuse negli art. 198 e 199. Né poteva mancare che il testo unico del 1934 considerasse sempre valida tale presunzione antidemocratica, ad onta dei tanti decenni trascorsi dal 1859, in cui le amministrazioni locali italiane avevano dato normalmente prova di capacità e particolarmente ne avevano fornite in abbondanza quelle socialiste che, in numero di 2.500, si erano distinte, oltre che per correttezza, anche per grande ocularità e inattaccabilità, al punto che poterono resistere quasi tutte ai faziosi attacchi del fa-

scismo che invano creò contro di loro nel 1925 gli ispettori in funzione di polizia prefettizia ».

Di fronte a questi dati, a questa origine storica, è chiaro che la nostra posizione, per ragioni di coerenza, non può essere che quella che in commissione abbiamo caldeggiata e che, ripeto, prende atto con preoccupazione e, se permettete, anche con dolore del fatto che questi principi vengano troppo spesso travisati nella realtà. Che gli immortali principi molte volte servano di copertura per gherminelle truffaldine, lo vediamo tutti i giorni e lo sappiamo dalla storia, ma questo non è la colpa del principio, questo è colpa di come la realtà applica il principio.

È per questo che, ripeto, con la preoccupazione dolorosa di vedere troppe volte tradito il principio, la bandiera di quel principio noi la impugnamo saldamente e cerchiamo, nei limiti delle nostre possibilità, di tenerla alta, sia dalle Alpi che a Capo Passero, in qualsiasi posizione cioè l'amministrazione locale si trovi ad operare in ossequio alle disposizioni di legge.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Cecon.

**PREVE CECCON (M.S.I.):** On. Assessore, io son lieto d'aver incontrato in questo momento finalmente un articolo nuovo, in senso assoluto, un articolo che determina una certa rivoluzione e non solo per quello che riguarda l'ordinamento dei comuni della regione nostra, in quanto che l'elemento rivoluzionario è introdotto e fa parte, come giustamente ha prima fatto rilevare il cons. Benedikter, della legge Scelba per la riforma del testo unico dei comuni e delle province. Ed ho veramente piacere d'aver ascoltato le opposte tesi, d'aver inteso quelle che sono le considerazioni che da più parti politiche si sono affacciate su questo principio innovatore. Ed era proprio su questo

principio soprattutto che io attendevo una discussione, che mi ripromettevo una discussione, perché, le confesso, mi era necessaria per chiarire le idee innanzitutto a me stesso, perché ancora su questo argomento e su questo materia chiarezza, on. Assessore, lo confesso, io in senso assoluto non possiedo. Non sono convinto, in altri termini, sulla validità certa e assoluta di quanto noi stiamo per innovare, né sono convinto della utilità di quello che noi stiamo per fare. Abolita quindi e definitivamente la classica ripartizione: spese facoltative, spese obbligatorie. Sta bene, sono concetti classici questi: spesa facoltativa, spesa obbligatoria. Quindi hanno una loro configurazione, una loro determinazione ben precisa, ben specifica, ben chiara, determinata direi. Tanto chiara, tanto specifica, tanto determinata, come abbiamo visto possederne altri concetti classici, che amiamo definire classici, quali ad esempio le parole « determinare, modificare e rettificare ». Quindi se questa chiarezza ai termini proviene per la loro classicità, siamo sicuri e tranquilli che anche qui non esiste possibilità di confusione. E allora se questa possibilità non esiste, togliamoli di mezzo perché abbiamo visto invece quanto si prestano essi ad interpretazioni perlomeno strane. Togliamo di mezzo questa ripartizione delle spese. Ma io vorrei allora che se ne ricercassero i motivi, vorrei che si soppesassero. L'ho sentito fare. Ecco il perché della mia presa di posizione attuale. L'ho inteso fare. Però l'ho inteso fare non con quella impostazione di massima che mi sarei aspettato, quella enunciazione che sotto il velame de « gli versi strani » pur mi è dato di cogliere. In altri termini con questo articolo che cosa diciamo noi? Noi diciamo: « Il consiglio comunale deve configurare la grande politica, deve creare le linee maestre della amministrazione ». Questo il concetto di fondo. « Deve affrontare quindi esso

consiglio comunale, i grandi problemi che interessano la vita della popolazione ad esso affidata. E poiché tutti i problemi amministrativi si traducono in cifre, in numeri, in fattore economico, in voce di bilancio, ecco, diciamo: mettiamo queste voci, queste cifre, questi numeri, nella parte straordinaria del bilancio. La grande politica del comune, parte straordinaria del bilancio. E affidiamo essa alla competenza del consiglio.

Questo mi pare in sintesi si possa desumere da un attento esame dell'articolo che noi stiamo adesso per approvare. Tutto ciò, che resta quindi ordinaria amministrazione, non appartiene alla grande politica del comune ma soltanto alla pura, vera, semplice, ordinaria amministrazione che affidiamo alla giunta comunale.

E io dico allora: forse la funzione del consiglio si esaurisce? No, loro me lo insegnano, non si esaurisce, ma la potenziamo. Perché? Perché se questa mia tesi è valida, come penso sia valida, è evidente che la autorità del consiglio si rafforza e la si esplica in una fase precedente alla attuazione delle linee programmatiche della grande politica, in quanto che il consiglio è appunto chiamato a discutere, a dibattere, a fissare i concetti che la giunta comunale dovrà far propri, nel dar vita alla realizzazione di cui si è discusso e di cui si è parlato. Non solo, ma ci sarà un potenziamento per quello che riguarda anche il controllo a posteriori, che si esercita quando? Evidentemente quando il consiglio comunale dovrà discutere del conto. E allora, on. consiglieri, on. Assessore, nasce profonda un'altra esitazione alla mia convinzione sulla validità di quanto noi abbiamo oggi configurato, perché io sono perfettamente certo, perfettamente convinto che con la legge regionale sulla revisione del conto non si esercita questo controllo a posteriori

con quella profondità, con quel disinteresse assoluto che richiederebbe una pratica di amministrazione. Perché è chiaro ed evidente che la nostra legge regionale purtroppo potenzia un controllo sì, ma che è controllo politico e soltanto politico, e viene a togliere ogni possibilità di controllo tecnico, come esso invece dovrebbe essere configurato. È il controllo della Giunta provinciale, che non è organo politico, ad essere potenziato; non è già affatto il controllo che i comuni possono esercitare tramite il loro consiglio su quella che è stata la loro attività di amministratori che ne troverà vantaggio.

Quindi, io proprio per questa considerazione non posso fare un atto di fede su quanto noi stiamo oggi codificando. Ecco allora il mio primo, grosso sospetto sulla utilità di questa riforma, sul suo senso negativo.

Ma c'è dell'altro, per me grave e per me assurdo, anche da un punto di vista giuridico. Infatti che cosa è ordinario e che cosa è straordinario in bilancio? E soprattutto dove il maggior numero di voci trova una sua collocazione giusta? Nella parte straordinaria del bilancio o nella parte ordinaria? Perché che cosa ci dicono i vecchi canoni in merito? I vecchi canoni ci dicono che in una revisione sana delle norme amministrative, ci dicono che il plus deve stare nell'ordinario e il minus nello straordinario. E questo vale anche per le entrate, on. Assessore. Le entrate ordinarie devono essere superiori alle entrate straordinarie. In altri termini, che cosa ci troviamo noi a fare, seguendo il concetto che abbiamo qui applicato? Che cosa creiamo con questa impostazione che si dice innovatrice? Noi codifichiamo la straordinarietà, noi tendiamo a cristallizzare una situazione amministrativa abnorme e contingente con un provvedimento legislativo abnorme e per me, ahimè, affatto contingente, ma duraturo.

Non v'ha dubbio, on. Assessore, a mio modesto modo di vedere, che tutte le spese vanno deliberate dal consiglio, tutte, sino ad un certo valore. Le piccole spese le può deliberare la Giunta, siano esse ordinarie e straordinarie. Io sono convinto, on. Assessore e on. consiglieri, che il concetto di ordinarietà e di straordinarietà, sia soltanto un concetto empirico. Ed è infatti l'entità della spesa che conta, è la sua economicità, è la sua funzionalità. Questo è il principio che si deve porre a fondamento nel valutare una spesa in un comune, non affatto l'ordinarietà o la straordinarietà, ed è in base al volume che deve essere affidata quindi la relativa competenza deliberativa. Ora è chiaro, è chiarissimo che per eventi storici, per eventi politici di cui siamo stati attori, protagonisti o soltanto spettatori, si è creata, si è cristallizzata una determinata situazione nei bilanci comunali, una situazione che è abnorme e che richiede un intervento, io ne sono perfettamente convinto. Ma io dico pure che le leggi non si fanno per l'oggi, ma per il domani. Io dico pure che se per l'oggi si fanno si codifica l'eccezione, non si codifica affatto quella che deve essere la norma perpetua. Ed oggi mi pare che proprio questo noi stiamo introducendo con questo articolo di legge che discutiamo. È la validità. Badate bene che quanto io affermo la trovo riconfermata proprio nello stesso testo presentato e dalla commissione e dalla on. Giunta, là dove si pone a base il valore delle operazioni da compiere per ciò che riguarda le alienazioni da parte del consiglio comunale, e si disconosce la validità assoluta di questo principio per ciò che afferisce la spesa. Ecco quindi che anche proprio questo concetto del valore del controllo che deve essere presente nel consiglio comunale in base al valore della spesa, viene per una parte, per una categoria di tali spese, mantenuto, mentre esso dovrebbe

restare come principio fondamentale. E allora se questa è la mia idea tornerà facile chiedere: ma, cons. Ceccon, lei che di emendamenti ne ha presentati tanti e poi tanti e poi tanti ancora, come mai a questo art. 21, dopo avere enunciato queste sue idee, queste sue tesi, è stato così buono, così castigato, così timorato di Dio e non ha presentato neanche un emendamento? On. Assessore, le dirò che due sono i motivi che mi hanno indotto a non presentare emendamento alcuno in questa materia. Il primo è perché non si possa credere o si possa pensare che non si valuti, con quel dovuto rispetto e con quel dovuto valore, ogni tentativo di introdurre un concetto nuovo che dovrebbe essere una specie di toccasana della pubblica amministrazione. Io mi sono detto: ebbene, da tante parti giungono queste voci, giungono queste impostazioni e si sostengono queste tesi, le si vuol impostare in campo nazionale, applichiamole, facciamole e vediamo, stiamo ad attendere che cosa succederà. Però è giusto che nel momento in cui questo principio si accetta, da parte mia si faccia presente quali sono i motivi che mi inducono a priori ad essere sfiduciato sulla vera utilità di quanto noi andiamo a codificare.

Mi pare poi, on. Assessore, che veramente questa sia materia che dovrebbe rientrare in una legge sulla finanza locale. Altro aspetto quindi del nostro problema. Mi pare che dovrebbe essere argomento e tema di dominio delle assemblee nazionali, e in quella sede io mi auguro che effettivamente venga finalmente discusso, messo in cantiere un provvedimento legislativo, dove queste situazioni abnormi dei comuni trovino una loro giusta soluzione. Quando si arriverà anche a quello, noi avremo maturato esperienza nuova in base alla legge che abbiamo fatto e in base anche a questo nuovo concetto in essa introdotto, e ci troveremo

remo a dover giudicare con un altro atto negativo, come è quello che io in questo momento esprimo, perché, mi scusi on. Assessore, ma io in questo articolo veramente non credo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Le obiezioni che sono venute finora alla mia proposta di reintrodurre la classica distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, sono state di due tipi.

Una, consistente in una categorica interpretazione di un articolo della Costituzione data dal cons. Benedikter, il quale veramente qui rassomiglia un po' a Minosse, perché « giudica e manda secondo che avvinghia », e non c'è nessuna possibilità di contestare mai le interpretazioni che dei testi costituzionali dà il cons. Benedikter, specialmente nel momento in cui si appresta ad interpretare il significato della parola « autonomia ». Basta, tutti hanno sbagliato.

L'altra serie di obiezioni è venuta dal cons. Canestrini, il quale tuttavia ha riconosciuto, stando con i piedi nella realtà, così come ci si chiede continuamente da parte dell'on. Assessore, ha riconosciuto che effettivamente questa larghezza di discrezionalità consentita al consiglio comunale, può indubbiamente portare a delle conseguenze poco liete per le amministrazioni e per i censiti. Ma, egli ha detto, questo è il vino che dà la bottiglia, la bottiglia è buona e pertanto noi, fedeli a quella che è un'interpretazione storica di come sono andate le cose in questo settore dell'amministrazione comunale — interpretazione storica che poi io mi consentirò di contestare, almeno in parte —, noi manteniamo ferma l'abolizione della distinzione tra spese facoltative e spese obbligatorie.

La tesi del cons. Benedikter è questa:

il vecchio Statuto albertino, — perché prima della Costituzione attuale noi avevamo lo Statuto albertino, sia pure riformato . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Lo so, l'ho imparato anch'io.

CORSINI (P.L.I.): L'ha imparato, lo so. . . sia pure riformato attraverso leggi di applicazione che forse ne hanno qua e là lesa quella che era la sostanza interna —, il vecchio Statuto albertino consentiva questo, la nuova Costituzione non lo consente più, dice il cons. Benedikter. Io dico di no, non posso accettare questa impostazione. Io dico piuttosto che la Costituzione della Repubblica italiana consente indubbiamente l'abolizione tra spese facoltative e spese obbligatorie. Il fatto che lo consenta non vuol dire che vieti il mantenimento della distinzione stessa. L'articolo a cui ci si continua a richiamare è il 128: « Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ».

Prima osservazione: le abbiamo noi in questo momento queste leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni e che determinano quelli che sono i principi, entro i quali deve inserirsi e mantenersi il potere autonomo dei comuni? No, non le abbiamo. Abbiamo una legislazione che è quella che si trasporta ancora dalla applicazione, sia pure a volte violenta e violentante lo spirito dello Statuto albertino, e abbiamo fino a questo momento una proposta di disegno di legge che non è ancora arrivata, non dico a maturazione, ma neanche molto in là nel suo iter normale. E allora, non dobbiamo più invocare, per fare quello che vogliamo o per non fare quello che non vogliamo, invocare divieti da parte della Costituzione o leggi generali che non

esistono; dobbiamo dire: indipendentemente da questo principio, noi preferiamo eliminare la distinzione tra spese facoltative e spese obbligatorie. Questo è un ragionamento che io capirei, al quale io opporrei: preferisco mantenerle per i motivi che ho precedentemente espresso. Ma né è vietato mantenerle, né è vietato il sopprimerle. Questo per la precisione delle cose.

Sulla questione dell'autonomia: come il cons. Benedikter interpreti questo termine di autonomia lo sappiamo, serve per la provincia, serve per la Regione, serve per tutti, anche per i comuni. Io mi permetto di dire che autonomia è l'esercizio, come dice la Costituzione, — qui lo dice la Costituzione, non lo dico io soltanto —, è l'esercizio di un potere di attribuzioni autonome entro principi fissati da leggi generali dello Stato. Questa è l'autonomia, non è anarchia l'autonomia, non è possibilità di fare tutto quello che si vuole o quello che non si vuole. Questa è la verità dell'autonomia. Perciò non violiamo affatto l'autonomia dei comuni nel momento in cui mantenissimo la ripartizione classica, tradizionale delle spese in obbligatorie e facoltative.

La tesi Canestrini è una tesi perlomeno reversibile. Quelle disposizioni di leggi hanno avuto un'origine diversa, collega Canestrini; quando sono state fatte quelle disposizioni di leggi non c'era ancora nessuna velleità centralistica nel senso peggiorativo della parola, quello a cui noi alludiamo sempre quando parliamo di questo potere centralizzatore. C'erano situazioni storiche, lei lo sa meglio di me, nel 1861; c'era una ignoranza amministrativa molto molto più grande di quella che esista oggi, c'era la necessità di una uniformazione di quelle che erano le disposizioni e la vita dei comuni; e queste norme di legge, particolarmente la legge sulla unificazione amministrativa del 1861,

è nata in uno stato veramente democratico, sinceramente democratico, preoccupato di motivi di natura reale, come erano quelli di dare una unitarietà e di dare una vita organizzata comunemente a tutti quanti gli enti locali dello Stato italiano. Che poi queste disposizioni abbiano servito anche per attuare una politica centralizzatrice e una politica di ispezione, spesso volte sospettosa e spesso volte tale da violare la libertà dei singoli comuni, questo è anche vero: la bottiglia era buona, ha dato quel vino cattivo.

Adesso cambiamo bottiglia, ma cambiamo bottiglia avendo già dinanzi gli esempi attuali, avendo già dinanzi una realtà che ci consente di dire che, nonostante l'esistenza di queste norme che vincolano, da parte di qualche amministrazione comunale si continua a fare e si continuerà a fare quello che si vuole. Allarghiamo ancora di più queste norme, leviamo via i binari e il treno dell'amministrazione andrà affidato a che cosa? Alla saggezza degli amministratori, i quali sono uomini e a volte hanno tale saggezza, a volte non hanno tale saggezza; a volte anche se hanno intenzione di usarla, pur avendo saggezza amministrativa, trascinati da quelle che sono tendenze o volontà di parte, possono anche tale saggezza amministrativa non applicare.

Comunque qui mi pare che non ci sia obbligo né nel mantenere tale distinzione, né nel levarla. È una vera e propria espressione di volontà che i singoli gruppi in questo momento possono enunciare, ma non c'è la necessità assoluta di levare tale distinzione, come sostiene il cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Weil ich mir nicht einbilde, daß meine Auffassung von der Autonomie die einzig richtige ist, habe ich mich eben auf den Entwurf Scelba berufen,

der, glaube ich, hinsichtlich einer, wie Sie sich vielleicht ausdrücken würden, korrekten Auslegung des Art. 128 der Verfassung unverdächtig erscheinen dürfte, in dem Sinne, daß er in der Auslegung des Autonomiebegriffes bestimmt nicht zu weit geht. Dieser Entwurf Scelba bestätigt also die von mir vertretene Auffassung, daß eine Einteilung in Pflicht- und Ermessensausgaben mit dem Art. 128 der Verfassung nicht mehr vereinbar ist. Im übrigen möchte ich nur hinzufügen, daß ich meine juristische Ausbildung in Italien genossen habe und ich finde meine Begriffsbestimmung über die Autonomie durch den Standpunkt beider Vereinigungen bestätigt, die sich um die Gemeinde- und Provinzautonomie kümmern, deren Hauptanliegen es ist, dieser Gemeinde- und Provinzautonomie in ganz Italien zum Siege zu verhelfen. Es sind dies die Vereinigung der Gemeinden (Associazione Italiana Comuni) und die Vereinigung der Provinzen Italiens, in der alle Gemeinden bzw. alle Provinzen vereinigt sind. Ich muß daher annehmen, daß für diese Auffassung eine wirklich einwandfreie juristische Begründung, die sich auf den gesamten Bereich der italienischen Rechtsordnung bezieht, vorhanden ist.

*(Appunto perché non ho la presunzione che la mia concezione dell'autonomia sia l'unica giusta, ho fatto riferimento al progetto Scelba, che per quanto riguarda una, come lei si esprimerebbe, corretta interpretazione dell'art. 128 della Costituzione penso dovrebbe essere insospettabile nel senso che non va senz'altro troppo lontano nell'interpretazione del concetto di autonomia. Questo progetto Scelba conferma dunque la concezione da me sostenuta, cioè che la suddivisione in spese obbligatorie e facoltative non è compatibile con l'art. 128 della Costituzione. Per il resto vorrei soltanto aggiungere che la mia formazione giu-*

*ridica è avvenuta in Italia e che la mia idea del concetto di autonomia è confermata dal punto di vista di entrambe le associazioni che curano l'autonomia provinciale e comunale ed il cui scopo precipuo è di portare all'affermazione in tutta Italia tali autonomie. Esse sono l'Associazione italiana Comuni e l'Associazione italiana Province in cui si raccolgono tutti i Comuni e rispettivamente le Province d'Italia. Devo perciò ammettere che esista un fondamento giuridico ineccepibile riferentesi a tutto il campo legislativo italiano.)*

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io pensavo che questo concetto, che è stato introdotto nella nostra proposta di legge, fosse ormai assimilato dal Consiglio, dopo che per due volte era stato votato ad unanimità, e pensavo che l'occasione di rilievi governativi non fosse quella più idonea per ritornare su discussioni ormai accettate da tutto il Consiglio, sulle quali non vi era stata discussione. Mi sono guardato anche i verbali degli anni precedenti, ma purtroppo siamo ritornati su questo argomento.

Io, in verità, non ho molte cose da dire, perché se dovessi fare una discussione sarebbe di per se stessa una discussione che porterebbe molto lontano e ci porterebbe anche lontano da quello che è il tema che noi dobbiamo discutere. Resta il fatto che quell'art. 91 della legge comunale provinciale del testo unico del 1934, era il più lungo articolo di tutta la legislazione italiana, ed erano elencate tutte le spese di carattere obbligatorio che dovevano essere assunte dal comune, mentre l'art. 92 diceva semplicemente: « Le spese non contemplate dall'articolo precedente sono facoltative ».

Ora, il concetto che la Costituzione all'art. 128 ha introdotto, e al quale l'autorità governativa si è adeguata nella proposta governativa, è molto diverso. Se prima c'erano spese obbligatorie e spese facoltative, e le spese obbligatorie e facoltative erano ordinarie e straordinarie, ora non si parla più di spese ordinarie e straordinarie del comune ma di *funzioni* del comune. Questo è il nuovo concetto della Costituzione, la quale dice che province e comuni sono enti autonomi, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le *funzioni*. Sembra quindi più corretta, oltre che più logica, questa nuova distinzione e questa nuova formulazione. Più corretta perché la tendenza in tutti questi anni è stata sempre quella di dare un contenuto all'autonomia comunale, un'autonomia comunale che non è soltanto esecutrice di ordini, di leggi dello Stato, dato che l'autonomia comunale non può avere la legislazione a sua disposizione, non può legiferare; ma un'autonomia comunale che fa anche delle scelte, e le scelte migliori sono poi fatte nelle spese, nei tributi. In questo caso, stabilendo le funzioni del comune, per legge si dà al consiglio comunale una maggiore responsabilità, lo si mette in grado di svolgere meglio e con più libertà i suoi compiti, e si dà anche una responsabilità notevole, perché su questa attività che svolgerà il comune, esso sarà giudicato dai consiglieri che lo compongono.

La Giunta quindi non ha altro da dire che mantiene il suo punto di vista, ritiene che sia stato doveroso per la Giunta eliminare questa distinzione fra spese obbligatorie e spese facoltative, mantenere quella tra spese ordinarie e straordinarie; doveroso, a parte ogni altra scelta che la Giunta proponente poteva fare, e si rimette a quelle che sono state le decisioni precedenti, perché su questo punto il Con-

siglio mantenga fede a decisioni che ad unanimità, ripeto, ha già avuto occasione di prendere.

PRESIDENTE: Se nessun altro prende la parola viene posto in votazione l'emendamento Corsini al punto 6), chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Al punto 7 dell'art. 21 è stato presentato un nuovo emendamento a firma Raffaelli - Vinante - Canestrini - Nicolodi:

propone di togliere le parole « e di azioni industriali » e fare un punto 7 bis che dice « deliberare l'acquisto di azioni industriali ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Con riferimento a una raccomandazione sempre suadente dell'Assessore Bertorelle fatta in commissione, di cui è testimonianza nei verbali che ho riletto, raccomandazione tendente a convincerci a non insistere per ulteriori modificazioni proposte, dirò che non è per piantare delle grane che abbiamo presentato questo emendamento. Se l'Assessore e se gli altri colleghi di commissione si ricordano, il problema « azioni industriali » ci ha interessati in modo particolare, ma poi è rimasta la dizione « acquisto e vendita da parte del consiglio comunale o della giunta a seconda del limite degli importi ». Ora, con questo emendamento si tenderebbe a istituire una specie di regime speciale per le azioni industriali, regime speciale che comporterebbe la sottrazione di ogni competenza di acquisto o di vendita da parte della giunta. Perché? Perché le azioni industriali sono un qualche cosa, rispetto ai mobili, agli immobili, agli stessi titoli del debito pubblico o degli altri titoli di credito che potrebbero essere per esempio obbligazioni, sono un qualche cosa del tutto ori-

ginale e particolarmente, se volete, pericoloso. O anche particolarmente gravide di frutti positivi possono essere. Cioè, mentre il comune quando assume una deliberazione in sede di consiglio o di giunta, relativa all'acquisto o alienazione di altri beni, generalmente può anche fare una sufficientemente fondata previsione della sorte, delle conseguenze, anche nel tempo, che l'atto di acquisto o di vendita verrà ad avere, per quel che riguarda le azioni industriali questa previsione è molto meno certa. Abbiamo avuto disgraziatamente alcuni esempi che direi potenzialmente clamorosi, — e dico potenzialmente clamorosi in quanto il clamore non c'è stato per bontà di chi ha taciuto, enti, persone, stampa ecc. —, di azioni, di cui si è deliberato anche in questi giorni l'acquisto e sul cui valore effettivo, rispetto al valore nominale, ci sarebbe da fare una discussione piuttosto interessante. È uno dei compiti fondamentali, istituzionali, normali del comune quello di partecipare ad attività industriali, finanziarie? Direi di no; è anche uno dei compiti, è uno dei possibili compiti, oggi più di ieri, e noi siamo d'accordo di non togliere al comune come ente la possibilità di partecipare ad iniziative di carattere industriale, quando la partecipazione del comune possa essere determinante o semplicemente utile per far nascere una determinata impresa, una determinata iniziativa. Però, signori, dobbiamo considerare questa partecipazione ad iniziative industriali attraverso la sottoscrizione di capitale, come una operazione quanto meno di particolare delicatezza, sia essa grande, sia essa piccola. Allora, non volete almeno per questa chiamare in causa il massimo organo responsabile del comune, il consiglio comunale e farne una riserva di competenza? Mi pare che non è chiedere troppo, anche perché non c'è, a meno che non si tratti di una operazione fasulla, di comodo

e di intralazzo, non c'è intrapresa industriale che non abbia, come prospettiva, anni o decenni di vita, quindi con possibilità enormi di sviluppo o di involuzione. Che sia almeno il consiglio che decide in questo caso!

Ecco perché noi abbiamo trovato o ritenuto di aver trovato questa formula; potrebbe essere risolutiva mi pare, anche dal punto di vista formale: separiamo, mettiamo in un punto a sè le azioni, ne attribuiamo la competenza per quel che riguarda acquisto o alienazione al consiglio comunale, il riferimento contenuto nel punto 4) dell'art. 22 al punto 7 dell'art. 21 non comprenderebbe più le azioni, e quindi resterebbe il regime speciale che dicevo.

Un'osservazione di carattere marginale, ma non del tutto priva di significato, mi pare di poter fare anche a proposito della quantità e degli sviluppi ulteriori. Più che una osservazione vorrei porre una domanda. Qui ci sono dei limiti che noi abbiamo considerato alti, di competenza della giunta. Arriviamo, nei comuni grossi, ai 10.000.000, se non mi sbaglio. Nel comune di Trento o nel comune di Bolzano, secondo quanto previsto dal disegno di legge attuale, la giunta delibera la partecipazione azionaria ad una impresa per l'importo di lire 9.000.000, come è di sua competenza. La delibera è regolare, è perfetta, diviene operante e si accende questo rapporto. Le conseguenze di una operazione di questo genere, arrivano fino all'obbligo di accettare le deliberazioni della società, in cui il comune entra, di aumento del capitale? Penso di sì. E allora partiamo già da una cifra non trascurabile di 9.900.000 per esempio, per delibera di Giunta, di lì a un anno, due anni, una delibera di assemblea decide l'aumento del capitale; il comune è impegnato per una quota parte, o può sentirsi impegnato all'aumento, per non farsi mettere in minoranza degli altri soci, perché può diventa-

re una necessità, una ragione di difesa dei propri interessi rispetto a quelli di altri soci, che non sono necessariamente e sempre amici, qualche volta possono diventare concorrenti e anche avversari sul terreno economico. È giusto perciò lasciare la possibilità che si inizi un processo di questo tipo, suscettibile di notevoli sviluppi anche negativi, ad una delibera di giunta? Io direi di no. Quindi le azioni, almeno le azioni industriali, siano riservate alla competenza esclusiva del consiglio.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? È posto in votazione l'emendamento al punto 7) dell'art. 21 che prevede la soppressione delle parole « e di azioni industriali » e l'aggiunta di un punto 7) bis che suonerebbe così: « deliberare l'acquisto di azioni industriali ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto a maggioranza, con un voto contrario.

C'è un emendamento del cons. Corsini che propone l'istituzione di un punto 7 bis, che diventerebbe 7 tris, adesso, del seguente tenore: « accettare e rifiutare lasciti e donazioni, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Forse questo emendamento sarà meno destinato ad incontrare un rifiuto di principio come quello precedente. Ho fatto una osservazione, signor Assessore, ed è questa: che innanzitutto dalle attribuzioni del consiglio comunale è stata tolta questa materia, che era invece chiaramente riportata nel te-

sto unico del 1915 e anche nella legge del 1934; non solo è stata tolta, ma là dove appare, mi sembra nell'articolo successivo a proposito delle attribuzioni della giunta, non è stato fatto richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

I termini di accettazione e di rifiuto li lascerei tutti e due, così come voleva la legge del 1915, precisando meglio « accettare o rifiutare lasciti e donazioni ». È indubbiamente una materia di una certa delicatezza, perché di consuetudine avviene che questi lasciti e queste donazioni sono sotto condizione di determinati oneri o impegni, che il comune nella accettazione stessa deve venire ad assumersi, e che perciò vincolano il comune in perpetuo, come accade di solito in tali questioni. In secondo luogo il Codice civile prevede anche che tale accettazione o rifiuto di lasciti, debba essere sempre fatto, salvo il beneficio dell'inventario. Tutte queste disposizioni di legge, con le quali sono circondate le attribuzioni del comune nella accettazione o nel rifiuto di lasciti, ci danno indubbiamente l'impressione, del resto condivisa appena appena si guardi la materia, che si tratta di argomenti molto delicati e molto importanti, per cui il sottrarli alla competenza del consiglio comunale potrebbe, forse più utilmente, essere evitato.

Ma poi passiamo ad un'altra osservazione, e dico sinceramente che quando abbiamo esaminato l'argomento questo m'era sfuggito, e può darsi che sia utile portarlo alla sua attenzione, in seduta di Consiglio. Se si trattasse soltanto di far salvi gli obblighi di legge, di riferirsi a quella che è la legge 21 giugno 1896, n. 218, che del resto è chiaramente richiamata nelle disposizioni sia del testo del 1915 che della legge del 1934, si potrebbe ancora una volta qui dire: sono vecchie leggi, adesso siamo in clima di autonomia, facciamo quello che vogliamo o via dicendo. Ma forse ci siamo di-

menticati, o perlomeno io non ho fatto attenzione allora, al fatto che esistono due articoli del Codice civile ben precisi, il 17 e il 473. L'art. 473 recita testualmente così: «L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche, non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni circa la autorizzazione governativa ».

Ora, tali disposizioni per l'autorizzazione governativa, senza andare a riprendere quelle vecchie del 1850, le ultime vigenti richiamate dal testo del 1915 e dal testo del 1934, sono quelle della legge 27 giugno 1896, n. 218 e dal regio decreto legge del 26 luglio 1896, n. 361 che è il regolamento di applicazione della legge precedente.

Mi sembra, concludendo, che se la materia è considerata tanto importante da dover essere circondata da tutte queste cautele di leggi, sia meglio deferirla alle attribuzioni del consiglio e non a quelle della giunta. In secondo luogo mi sembra che la nostra norma vada completata così come è nell'emendamento che io ho presentato, per corrispondere a quello che è il testo preciso dell'art. 473 del Codice civile. Io non so se l'autonomia è così larga da poter anche non tener conto del Codice civile, nel qual caso mi inchino.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte nur sagen, daß im sizilianischen Gesetz dieser Vorbehalt, daß die Sondergesetze auf jeden Fall auf die Annahme von Schenkungen und Nachlässen Anwendung finden, nicht enthalten ist. Es kann der Nachweis geführt werden, daß auf Grund des sizilianischen Gemeindeordnungsgesetzes die Region befugt ist, die Genehmigung zur Annahme von Schenkungen von sei-

ten der örtlichen öffentlichen Körperschaften auf Grund des Gesetzes vom 21. Juni 1896 Nr. 218 zu erteilen; daher kann die sizilianische Gemeindeordnung so gefaßt sein, daß sie den Vorbehalt, der hier beantragt wird, nicht enthält. Was aber für Sizilien recht ist, muß auch für uns billig sein. Daher ist es kraft ihrer Zuständigkeit auf diesem Sektor nicht notwendig, daß die Region in ihrer Gemeindeordnung diese besondere Gesetzgebung erwähnt.

*(Vorrei soltanto far presente che nella legge siciliana questa riserva, che cioè le leggi speciali trovino in ogni modo applicazione nell'accettazione di lasciti e donazioni, non esiste. Si può portare la prova che secondo la legge siciliana sull'ordinamento comunale la Regione ha la facoltà di approvare, in base alla legge n. 218 del 21 giugno 1896 l'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti pubblici locali; perciò l'ordinamento comunale siciliano può esser compilato in modo da non contenere la riserva qui proposta. Quello che va bene in Sicilia dovrà andar bene anche per noi, e perciò, in forza della sua competenza in materia, non sarà necessario che la Regione citi nel suo ordinamento comunale tale legislazione speciale.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Va bene, io accetto questo. Se ho capito bene quanto ha detto il cons. Benedikter, mi pare che si venga a riconoscere l'efficacia di quella che è la norma del Codice civile e che si venga a sostituire quella che è l'autorizzazione governativa con l'autorizzazione da parte della Regione. È un principio che io accetto benissimo.

Quello che contesto è la possibilità di violare in toto la norma del Codice civile, prescindendo completamente da qualsiasi autoriz-

zazione per l'accettazione di donazioni o di lasciti ed eredità. Per cui mi associo a quanto dice il cons. Benedikter, purché questo compaia nel testo di legge.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La proposta della Giunta prevede per la giunta comunale e non per il consiglio la accettazione di lasciti e di donazioni, dandone comunicazione al consiglio, il quale controlla poi questa particolare funzione. Io direi quindi di discuterne quando è il momento, cioè quando si parla delle competenze della giunta. Secondo il nostro punto di vista infatti è una materia che deve restare alla giunta comunale.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il mio emendamento contiene due proposte, quella di deferirla al consiglio, che è implicita, e quella di aggiungere « fatte salve le disposizioni di legge per la accettazione ». La risposta dell'Assessore mi tranquillizza per una parte, non so che cosa accada per l'altra. Almeno una parte di questo emendamento penso che dovrebbe essere messo in votazione.

PRESIDENTE: Se non viene fatta la proposta di smembramento, io lo metto in votazione.

È posta in votazione la proposta di emendamento Corsini per l'istituzione di un punto 7 ter. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Proposta del cons. Corsini per l'istituzione del punto 12 bis, ripristinando il punto 12 bis della Giunta e sostituendolo con « deliberare i contratti ».

È aperta la discussione. La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, per la chiarezza, perché non accada quello che è accaduto all'emendamento precedente. Io vorrei dire che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto di questo tipo: esiste un testo della Giunta che recita « deliberare i contratti nei limiti della propria competenza »; un testo della commissione che propone di sopprimere il punto 12 bis della Giunta; una mia proposta di emendamento che propone di restituire il punto 12 bis, limitatamente alla dizione « deliberare i contratti ». Poiché la materia anche qui mi pare di rilevante importanza come quella di cui si è parlato nel precedente emendamento, secondo il mio modesto avviso, vale la pena di riservarla al consiglio comunale, che è il solo organo capace di istituire e di dar vita ad un *vinculum juris*, qualsiasi sia il contratto: acquisti, locazioni, prestazioni di cose ed opere e via dicendo. Anche perché altrimenti ci troveremo in contraddizione con quanto già affermato al punto 5) dell'art. 21 stesso, il quale definisce al consiglio il potere di deliberare in merito a locazioni e a conduzioni di immobili.

C'è poi un fatto particolare, ed è questo: che indipendentemente dalla specie dei contratti, c'è il modo in cui questi contratti vengono proposti e poi stipulati, e non è privo d'importanza il fatto che si tratti di una stipulazione di contratto con incanto, con licitazione, con trattativa privata e via dicendo.

Tutti noi sappiamo come sia questa una materia che scotta. Si è detto molte volte che si doveva piuttosto affidare questo lavoro, stringere questo contratto, con un incanto pubblico piuttosto che con una trattativa privata, che con una licitazione, ecc. Mi pare veramente che è inopportuno, sotto ogni punto di vi-

sta, riservare questa materia delicata, ed oggetto spese volte di polemiche all'interno delle amministrazioni comunali e dei censiti, riservarla alla giunta, invece che portarla dinanzi al plenum del consiglio comunale.

PRESIDENTE: La parola a cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte den Abg. Corsini jetzt wirklich um Verständnis bitten. Es geht nicht um die Frage, ob der Gemeinderat für den Abschluß gewisser Verträge zuständig sein soll, denn in den Punkten 4, 5, 6, 7, 10 und 12 ist bereits impliziter — weil es zum gesamten Vorgang gehört — der Abschluß von Verträgen enthalten. Es ist also in einer Hinsicht vollkommen überflüssig, einen eigenen Punkt vorzusehen, in dem festgestellt wird, daß der Gemeinderat dafür zuständig ist, Verträge abzuschließen. Darüber hinaus aber gibt es keine Zuständigkeit, Verträge an sich abzuschließen, denn der Vertrag ist immer nur ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck; der Gemeinderat soll also insofern dafür zuständig sein, Verträge zu beschließen, als diese Verträge Mittel für gewisse Zielsetzungen zur Erfüllung gewisser Aufgaben sind, die in den anderen Punkten bereits angeführt sind. Auch der Gemeindeausschuß ist dafür zuständig, Verträge abzuschließen, sofern der Vorgang — der Kauf, der Verkauf, die Verpachtung usw. — in seine Zuständigkeit fällt. In diesem Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit besonders auf den Art. 59 lenken, wo es heißt: « Die Beschlüsse des Gemeinderates und des Ausschusses, welche den Abschluß (stipulazione) von Verträgen beinhalten, müssen, ob sie nun vom Gemeinderat oder vom Gemeindeausschuß gefaßt sind, den Entwurf des Vertrages und auf jeden Fall des-

sen wesentliche Elemente enthalten ». Wenn wir also eine Arbeitsteilung zwischen dem Gemeinderat und dem Ausschuß und auch eine gewisse Dezentralisierung vom Gemeinderat auf den Ausschuß vorsehen — wie dies bereits zweimal vom Regionalrat beschlossen wurde —, dann können wir gar nicht anders, als die Verträge, die in die funktionelle Zuständigkeit des Ausschusses fallen, vom Ausschuß und die Verträge, die zu den Funktionen des Gemeinderates gehören, vom Gemeinderat abschließen zu lassen. Man kann nicht gut eine eigene Zuständigkeit schaffen, wonach alle Verträge, ob groß oder klein (auch wenn sie sich unter der im Art. 21 vorgesehenen Wertgrenze befinden), vom Gemeinderat abgeschlossen werden. Wir würden damit die Wertgrenzen, die im Punkt 4 bereits beschlossen sind, annullieren, denn es müßten dann alle Verträge, ob über eine Lira oder über eine Million, vom Gemeinderat abgeschlossen werden, was einfach eine *contradictio in adjecto* wäre. Dieser Vorschlag kann schon deswegen nicht aufrecht erhalten werden, weil er eine durchdachte Arbeitsteilung, eine Dezentralisierung zunichte macht, die in ihren Grundsätzen bereits vom Regionalrat genehmigt ist.

*(Vorrei ora veramente sollecitare la comprensione del cons. Corsini. Non si tratta qui della questione se il consiglio comunale sia competente o meno a stipulare contratti, poiché ai punti 4, 5, 6, 7, 10 e 12 questa competenza è contenuta implicitamente facendo parte della operazione compelta. In tal senso è perciò completamente superfluo prevedere un punto a parte in cui sia fissata la competenza del Consiglio comunale a stipulare contratti. Oltre a ciò non esiste nessuna competenza del genere in se e per se, essendo il contratto sempre uno strumento per raggiungere un determinato fine; il Consiglio comunale dovrà perciò avere*

*la competenza di stipulare contratti soltanto nel caso in cui questi siano il mezzo a determinate finalità per l'adempimento di compiti ben definiti elencati agli altri punti. La Giunta comunale è inoltre competente a stipulare contratti soltanto in quanto queste operazioni — compera, vendita, appalto, ecc. — rientrano nel campo delle sue competenze. A questo proposito vorrei sottoporre alla vostra attenzione in particolar modo l'art. 59 che suona così: «Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale contenenti la stipulazione di contratti devono, sia che esse siano compilate dalla Giunta sia dal Consiglio comunale, contenere un abbozzo del contratto e in ogni caso gli elementi essenziali dello stesso». Prevedendo dunque una suddivisione dei compiti tra Giunta e Consiglio comunale ed anche una certa decentralizzazione dal Consiglio alla Giunta, — come è stato del resto deciso due volte dal Consiglio regionale — non possiamo far altro che far stipulare dalla Giunta i contratti rientranti nelle competenze funzionali di questa ed i contratti appartenenti alle funzioni del Consiglio comunale allo stesso Consiglio. Non si può facilmente creare una competenza tale che tutti i contratti, importanti o meno (anche se si trovano al di sotto dei limiti di valore previsti nell'art. 21) siano stipulati dal Consiglio comunale. Con ciò sarebbero annullati i limiti di valore già fissati al punto 4, perché in tal modo ogni contratto, per una lira o per un milione, dovrebbe essere stipulato dal Consiglio comunale, il che costituirebbe un *contradictio in adiecto*. Questa proposta non può essere mantenuta già per la ragione che essa annullerebbe una ben ponderata suddivisione dei compiti ed una decentralizzazione che sono state già in via di principio approvate dal Consiglio regionale.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Anche a me sembra che la formula della Giunta sia la più idonea, perché non mi sembra che sia utile demandare alla competenza del consiglio comunale la deliberazione su tutti i contratti, senza configurare quale è il limite di competenza nella stipula di questi contratti. Ad esempio, il contratto per il servizio telefonico, è anche questo un piccolissimo contratto, un contratto che l'amministrazione fa con la società concessionaria del servizio telefonico per l'abbonamento al telefono. Anche quello è un contratto. Se noi ammettiamo che sia competenza del consiglio comunale deliberare tutti i contratti, noi portiamo in consiglio anche argomenti di così piccola mole, argomenti di così ordinaria amministrazione, che ritengo non siano utili per una attività dinamica dell'amministrazione comunale.

Quindi io personalmente sarei per il mantenimento del testo della Giunta, cioè «deliberare i contratti nei limiti della propria competenza», cioè nei limiti di quanto è stabilito dal punto 4), ma preferirei senz'altro questa formulazione a quella generica proposta dal cons. Corsini.

PRESIDENTE: Viene presentato in questo momento un emendamento al n. 12 bis dell'art. 21, che propone di mantenere il testo della Giunta, a firma Segnana - Perazzolli - Polini - Ziller.

CORSINI (P.L.I.): Mi associo a questo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wird genau das vorgeschlagen, was der Abg. Corsini ver-

fochten hat. Ich weiß nicht, ob das ein Mißverständnis ist, jedenfalls muß ich mich unbedingt dagegen aussprechen, denn es ist genau das Gegenteil dessen, was auch der Abg. Segnana in seiner Begründung eben dargelegt hat. Denn wenn wir die Zuständigkeit, Verträge abzuschließen, nur dem Gemeinderat zuerkennen, dann kommt es zu dem Absurdum, daß der kleinste Vertrag, auch dann, wenn hier im Rahmen der Wertgrenzen der Gemeindeausschuß für die Beschlußfassung zuständig ist, wieder an den Gemeinderat zurück muß, weil jeder Vertrag nur von ihm abgeschlossen werden darf. Dies ist ein absoluter Widerspruch und mit dem System dieses Gesetzes nicht vereinbar. Es ist nicht notwendig zu sagen, daß es dem Gemeinderat obliegt, diejenigen Verträge zu beschließen, für die er die Zuständigkeit besitzt. Das ist bereits im Art. 59 gesagt und geht aus dem gesamten Zusammenhang hervor. Jedenfalls wäre es überflüssig festzustellen, daß der Gemeinderat dafür zuständig ist, auch diejenigen Verträge abzuschließen, für die er auf Grund der anderen Punkte bereits zuständig ist. Das ist, wenn Sie wollen, nur eine Erläuterung. Daß der Gemeinderat aber für alle Verträge zuständig sein soll, das ist genau das Gegenteil.

*(Ora viene proposto esattamente quello che il cons. Corsini ha propugnato. Non so se questo sia un malinteso, in ogni modo devo pronunciarmi assolutamente contro dato che ciò rappresenta esattamente il contrario di quanto esposto dal cons. Segnana nella sua motivazione. Infatti se noi riconosciamo soltanto al Consiglio comunale la facoltà di stipulare contratti, arriveremo all'assurdo che ogni più piccolo contratto, anche quando la Giunta comunale è competente a prendere la decisione nei limiti di valore assegnatili, dovrà tornare al Consiglio perché soltanto questo potrà sti-*

*mulare il contratto. Questa è assoluta contraddizione e per di più incompatibile col sistema della presente legge. Non è necessario dire che spetta al Consiglio comunale lo stipulare i contratti di sua competenza; ciò è già detto nell'art. 59 e risulta del resto dal complesso dei rapporti. In ogni caso sarebbe superfluo fissare che il Consiglio comunale è competente a stipulare anche quei contratti che già sono di sua competenza in base agli altri punti. Questa, se volete, è solo una spiegazione. Che però il Consiglio comunale sia competente per ogni contratto è esattamente il contrario.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): L'emendamento introdotto non è che sia in contrasto con quanto ha detto il cons. Segnana, perché si tratta poi di coordinarlo quando andremo a discutere l'art. 22, nel quale sono elencate le competenze che saranno deferite alla giunta. E quando arriveremo al punto 4) dell'articolo 22 lì potremo eventualmente stabilire con esattezza quali sono le competenze per la firma di conclusione dei contratti della giunta, diversamente da quanto invece rimane competenza primaria del consiglio. Quindi si tratta poi di completare il punto 4) dell'art. 22, entro il quale saranno stabilite le competenze per firme di contratti che spetteranno alla giunta. Quindi nessun contrasto e nessuna contraddizione.

PRESIDENTE: L'emendamento propone il ritorno al testo della Giunta, punto 12 bis: « deliberare i contratti nei limiti della propria competenza ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dafür ist der Art. 59 da; der Art. 59 enthält bereits diese

Klarstellung. Dieser Punkt des Artikels hier bringt nur Verwirrung in das Gesetz; wenn man ihn aufnimmt, müßte man eindeutig feststellen, daß der Gemeinderat nur zuständig ist, soweit die hier angeführten Punkte den Abschluß von Verträgen beinhalten. Die allgemeine Fassung: «... nei limiti della propria competenza» läßt hier Zweifel offen, ob der Gemeinderat im Zusammenhang mit Punkt 16 auch für den Abschluß sonstiger Verträge zuständig ist.

*(A tal scopo esiste l'art. 59 che già contiene questa puntualizzazione. Questo punto dell'articolo porta soltanto confusione nella legge; se lo si adotta, si dovrà fissare inequivocabilmente che il Consiglio comunale sarà competente soltanto in quanto i punti qui citati contemplano la stipulazione di contratti. La stesura generale «... nei limiti della propria competenza» lascia adito al dubbio se il Consiglio comunale, in relazione col punto 16, sia competente anche per la stipulazione di contratti di altra specie.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Se viene mantenuto questo emendamento io ho già detto, signor Presidente, che ritiro il mio, perché in parte almeno accoglie quelle che erano le tesi da me avanzate. Detto questo, non mi pare affatto che ci sia contraddizione, perché bisognerebbe dimostrare che nei punti precedenti sono stati elencati tutti i contratti possibili, e allora evidentemente il dire « delibera i contratti » sarebbe una cosa pleonastica ed inutile.

Secondo: mantenere « nei limiti della propria competenza » e quali siano questi limiti della competenza del consiglio comunale forse sarebbe stato meglio inserirli qui piuttosto

che correlativamente nel testo che riguarda la giunta comunale, ma però sono chiaramente indicati nel punto 4) dell'art. 22.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta non si è resa promotrice di questo emendamento che ritorna al testo primitivo della Giunta, però la Giunta stessa è un po' imbarazzata nel vedere soppresso questo punto 12 bis. Va bene che si dice dappertutto che i contratti possono essere fatti dalla giunta o dal consiglio, a seconda delle proprie competenze; va bene che c'è l'art. 59, il quale ribadisce questo concetto; ma in sostanza, a meno che non ci sia un motivo particolare che finora non c'è stato detto dal cons. Benedikter, non nuoce che ci sia una specificazione migliore. Se ci fosse questo motivo particolare allora lo si dica, perché io francamente fino a oggi non lo conosco. Peraltro la Giunta non aveva fatto questione perché si poteva anche intendere implicitamente la cosa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Farei una proposta di sospensiva per questo punto, Presidente, perché forse c'è un equivoco nel mantenimento o nella soppressione, o nelle ragioni del mantenimento o della soppressione. Io ho la sensazione che se fosse da ripensarci, magari in sede più ristretta, anche dal punto di vista strettamente giuridico, si dovrebbe poter trovare il modo di mettersi d'accordo. Qui sappiamo tutti, non è una questione di carattere politico, non è una questione di principio, è una formulazione di carattere tecnico che alcuni vedono meglio formulata in questo modo, altri vedono pericolosamente, proprio per

la funzionalità stessa di quello che si vuole conseguire, spesa nell'altro modo.

Quindi io farei formalmente una proposta di sospensiva e domani mattina cominciamo col punto 12 bis; a mente serena forse troviamo il modo per tagliare la testa al toro.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei che almeno questo art. 21 si approvasse oggi. La materia non è rilevante, perché anche tutte le osservazioni che sono state adottate dal cons. Benedikter vogliono significare che la cosa è implicita, mentre gli altri proponenti dicono che è meglio inserirla, la Giunta si rimette al Consiglio. Quindi non c'è niente di particolare in tutta questa questione.

PRESIDENTE: Allora considerando come ritirato l'emendamento del cons. Corsini, mettiamo in votazione l'emendamento proposto da Segnana - Perazzolli - Ziller, che fa rivivere il 12 bis della Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 12 favorevoli, 11 contrari e 5 astenuti.

L'emendamento è accolto.

Punto 15 dell'art. 21, emendamento aggiuntivo del cons. Corsini: « eleggere i revisori dei conti del comune, approvando l'eventuale spesa per le prestazioni di un esperto in amministrazione comunale che i revisori volessero associarsi, i revisori dei conti . . . ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Questa è una questione, signor Presidente, nata non da uno studio teorico della cosa, ma da un caso pratico che è avvenuto qui in provincia di Trento, del quale è stato accennato in Consiglio provinciale, e sul quale mi riservo di riparlare in occasione di una interrogazione da me presentata

al signor Presidente della Giunta provinciale concernente la amministrazione di Tuenno. Ecco che proprio è l'albero della vita che è fecondo e che porta ad esaminare anche casi, che altrimenti non si sarebbero presentati perlomeno alla mia mente. I revisori dei conti di Tuenno hanno chiesto a loro tempo di potersi associare un esperto in amministrazione, per la revisione del conto consuntivo 1958, mi pare, riconoscendo esplicitamente due difficoltà: primo, quella di non essere forse essi stessi capaci di entrare nella revisione completa e accurata e delucidatoria di un conto consuntivo, che si spingeva a qualche anno fa e che per di più era il risultato di un periodo molto discusso della amministrazione di quel comune; secondo, la necessità, in determinati casi particolari, di poter fare un esame del conto consuntivo più accurato e più dettagliato e più tranquillizzante alla fine, di quello che si faccia di consuetudine. Il consiglio comunale di Tuenno, seguendo la richiesta dei tre revisori dei conti, assunse una regolare delibera con cui autorizzò la spesa per un esperto di amministrazione, che i tre revisori volessero affiancarsi per l'esame di questi conti consuntivi. La Giunta provinciale di Trento, con la nota 2949/1 del 18 febbraio 1961, respingeva la delibera del consiglio comunale di Tuenno, arrogando il fatto che « non esiste nessuna norma giuridica che preveda la possibilità per i revisori di farsi assistere nell'espletamento del loro mandato da persone estranee all'amministrazione comunale, e che nel senso della esclusione di tale possibilità, sono da interpretarsi nella loro dizione le disposizioni di cui agli art. 309 del testo unico, approvato con regio decreto 3-31934, n. 383, e 4 della legge regionale 1-6-1954, n. 11, in quanto tali disposizioni poste a disciplina del pubblico ordinamento, circoscrivono esplicitamente il novero delle persone autorizzate ad

ingerirsi sotto il particolare aspetto negli affari di pertinenza della azienda comunale ».

Rilevato tutto questo, la Giunta provinciale di Trento respingeva la delibera del consiglio comunale, che era intesa in sostanza a porre i revisori dei conti nella tranquillità di poter effettivamente esaminare questi conti consuntivi in un modo completo, tanto da raggiungere essi, prima degli altri, uno stato di convinzione e forse da indurre anche ad uno stato di convinzione l'opinione pubblica, oppure di evitare azioni o iniziare azioni nel caso in cui tali potessero essere state le conseguenze dell'esame accurato del bilancio consuntivo. Per dire la verità, questa nota dell'amministrazione provinciale di Trento, con cui si dichiarava assolutamente inammissibile la possibilità da parte dei revisori dei conti di associarsi un esperto di amministrazione per l'esame dei conti stessi, non è che mi abbia molto convinto e che mi abbia molto soddisfatto. Non ha soddisfatto prima di tutto i tre revisori dei conti. Mi sembrava anzi che si eccedesse un po' nel dichiarare la assoluta impossibilità da parte dei revisori dei conti di aggregarsi un esperto di amministrazione. E, osservate allora e riosservate, prima di venir qui a riparlare della materia, alcuni giudizi dati da uomini competenti, esperti in materia, come può essere per esempio il Giannuzzi, che è uno che mastica molto bene tutta questa materia, leggo a pagina 47 del conto consuntivo comunale, una pubblicazione del 1958, perciò abbastanza recente, che il parere del prof. Giannuzzi è il seguente:

« Per quanto i revisori dovrebbero esaminare personalmente il conto, non è vietato ad essi di farsi coadiuvare da persone estranee quante volte ritengano necessaria l'opera di un esperto per una diligente revisione. Il consiglio di Stato — mi pare che citava giorni fa il cons. Canestrini la pronuncia del Consiglio di

Stato —, ha con qualche decisione ammesso tale principio subordinato però alla approvazione della autorità comunale ».

Vuol dire che proprio questo motivo di scandalo e di ripulsa per la richiesta di affiancarsi un esperto in amministrazione, da altri esperti della materia non si trova e non si ritiene che ce ne sia motivo. Comunque, accettiamo pure il principio che allo stato attuale della legislazione sia controverso il fatto che i revisori dei conti possano associarsi un esperto di amministrazione, o no. Accettiamolo come incerto perlomeno e domandiamoci se, visto che stiamo legiferando in materia, non valga la pena di affrontare anche questo tema. Chi abbia un po' sfogliato, come tutti noi sicuramente abbiamo fatto, commenti alle leggi comunali, avrà potuto notare che in tutti i commentatori è frequente questa osservazione, che particolarmente nei comuni rurali quasi mai i revisori sono capaci di adempiere compiutamente a questo compito. Noi ci picchiamo forse di avere qualche infarinatura maggiore di quelli che possono essere i revisori dei conti di un piccolo comune di montagna. Io dico sinceramente, signor Assessore, che se mi mettessero a rivedere un conto consuntivo lo farei diligentemente, lo farei forse con il buon senso, lo farei aiutato da qualche piccola cognizione, ma arrivando in fondo io non mi sentirei di dire di essere stato capace di vedere tutto quello che può vedere un esperto nei bilanci consuntivi, nelle pezze giustificative, nella regolarità delle delibere, nella regolarità dei mandati di pagamento, nella regolarità della gestione dell'economato e via dicendo. E allora, vogliamo introdurre, mi domando, tale possibilità? Si obietta: in questo modo probabilmente tutti quanti i revisori dei conti di tutti i comuni ad un dato momento chiederebbero l'assistenza di un tecnico. Lo nego, perché i

revisori dei conti di un comune grande, di un comune di città, di un comune di borgata, possono essere scelti in un consiglio comunale che può avere anche fra i suoi membri dei commercialisti, può avere degli avvocati, può avere degli esperti di amministrazioni private o pubbliche e via dicendo. La cosa interessa più particolarmente i comuni piccoli. È giusto, mi pare, da parte nostra dare questo aiuto ai revisori dei conti, è giusto prestare ad essi la possibilità di aggregarsi questo esperto di amministrazione. Lo potranno fare a loro piacimento? No, perché fissiamo la norma che la spesa relativa comunale che volta per volta riconoscerà se ci sono particolari motivi perché quel determinato conto consuntivo non sia revisionato soltanto da tre membri del consiglio comunale, ma accanto a questi ci sia anche un altro esperto. Né vale dire, come è stato detto nella nota della Giunta provinciale di Trento, — alla quale mi riferisco non per polemica, ma perché ha fatto per me testo in un certo senso per questo caso —, né vale dire che possono sempre farsi assistere dal segretario comunale. Perché è ben vero che possono farsi assistere dal segretario comunale, ma allo stesso modo come la legge prevede, — la nostra no, purtroppo, ma spero che valga quella generale —, come la legge prevede che i revisori dei conti non possono essere scelti tra coloro che hanno avuto parte diretta nella amministrazione, il cui conto si va rivedendo, — la legge del 1915 era ancora più precisa, diceva che non potevano essere tolte addirittura da quella che era la compagine politica, la maggioranza che aveva espresso la giunta di cui si rivede il conto, — la stessa cosa mi pare si debba dire per il segretario comunale, il quale deve essere considerato come un elemento che può dare informazioni, come elemento che può dare delle delucidazioni, ma non può essere di certo affian-

cato ai revisori dei conti come un elemento tecnico, che debba aiutarli nel giudizio che i revisori stessi devono formarsi del conto e sul quale devono riferire dinanzi al consiglio comunale.

Ecco, tutta qui la giustificazione dell'emendamento. Mi auguro veramente che questa volta l'emendamento venga accolto, non per me, ma perché mi pare di estrema importanza. Veramente io spero che non mi si risponda che la legge nazionale non lo prevede, ecc. perché se ci prendiamo delle libertà innovative in altri campi, sui quali ci sono dei dubbi a proposito della loro utilità o addirittura a proposito della loro legittimità, facciamo un atto di coraggio e prendiamoci una libertà innovatrice, in questo campo almeno.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Parlo brevissimamente in appoggio all'emendamento testé illustrato. Ci ha servito questo emendamento per essere andati a ripassare brevemente quelle che sono le norme nazionali e regionali in materia, e abbiamo visto che, contro quello che alcuni di noi credevano, le leggi non si conoscono mai abbastanza. La legge regionale 1 giugno 1954, n. 11, non dice qualcosa che si pensava dovesse contenere, e cioè non codifica quella che è la prassi democratica, per la quale nella nomina dei revisori dei conti si tiene conto della minoranza consiliare. In realtà invece questa norma è contenuta nelle leggi nazionali, e siamo andati a vedere sia la legge del 1915 che quella del 1934, come il regolamento del 1911. Il regolamento del 1911 all'art. 220, secondo comma, dice: « La nomina ha luogo seguendo il procedimento stabilito dagli art. 31 e 42 della legge per la nomina delle commissioni elettorali », quindi certamente

rappresentanza delle minoranze. Allora sotto che profilo noi siamo favorevoli all'emendamento? Sotto questo profilo: riteniamo sia giusto approvare l'emendamento per il quale sono facoltizzati i revisori a farsi assistere dal tecnico, — il caso di Tuenno già qui accennato insegna —, naturalmente con la raccomandazione alla Giunta che si continui nella prassi democratica, anche se ci accorgiamo non essere sanzionata nella nostra legge regionale, della rappresentanza della minoranza nel collegio dei revisori. Io penso che bisognerà prendere da qualche parte, — sarò lieto di farlo io stesso quando avrò un attimo per pensarci sopra, un po' più a fondo —, l'iniziativa di rivedere un po' la legge del 1954, perché mi sembra sia giusto introdurre questo principio, anche codificato; riconosco però che è nella prassi regionale che i revisori dei conti non appartengono tutti e tre alla maggioranza.

Ecco quindi che io dichiaro il mio consenso all'emendamento che mi sembra giusto ed opportuno, con la riserva, che non vuole essere solo una riserva mentale ma espressa toto corde, che si intenda che questa facoltà spetta a un collegio di revisori, nel quale sia rappresentata, come mi sembra è sempre stata rappresentata, la minoranza nei nostri comuni.

PRESIDENTE: C'è qualcun altro che prende la parola? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Anch'io desidero dare il mio assenso a questo emendamento, soprattutto in base all'esperienza che abbiamo nel campo dei revisori dei conti. Questo istituto ha un'importanza notevolissima; dovrebbe esaminare le relazioni, la contabilità, il risultato dell'amministrazione comunale alla fine dell'esercizio. Io direi che noi si dovrebbe avere il coraggio di istituire un organismo permanente, che possa costantemente

intervenire per controllare la amministrazione comunale. Non mi limiterei soltanto a dare l'incarico al collegio dei revisori dei conti per esaminare a posteriori le operazioni dell'esercizio e dell'amministrazione passata. Io istituirei addirittura un collegio che abbia le funzioni dei sindaci nelle società, che possa intervenire in ogni momento a considerare, ad esaminare le deliberazioni dei consigli comunali. Ma pretendere ciò mi pare ancora azzardato. Comunque, questi revisori, che esistono nella stragrande maggioranza dei comuni della regione, sono elementi intelligenti fin che volete, ma non hanno la preparazione contabile ed amministrativa, per poter veramente sindacare l'operato della amministrazione. È vero che questi revisori sono eletti nell'ambito del consiglio comunale, il che da un certo punto di vista è senz'altro utile, in quanto, attraverso le varie fasi amministrative questi revisori sono già a conoscenza delle deliberazioni prese dai consigli comunali; però qual è il loro compito, la loro funzione? Considerare ed esaminare se l'operato dell'amministrazione rispecchia le disposizioni di legge e soprattutto rispecchia le deliberazioni dei consigli e della giunta.

Quindi, compito importantissimo, che non può essere affidato a chiunque.

Io ho fatto per un paio d'anni il revisore della provincia di Trento; era una funzione veramente interessante, molto interessante; purtroppo poi in seguito ci è stato tolto, non è stato più consentito alle minoranze di poter sindacare l'operato dell'amministrazione provinciale, in quanto era stata nominata la Corte dei conti, che tuttavia per noi non è sufficiente a garantire la regolarità; parlo nel campo della legittimità e anche del merito dei provvedimenti della Provincia.

Io avevo notato questo: che in via di massima tutti i conti revisionati in precedenza

si limitavano a due righe o poco più dei revisori, i quali dicevano: abbiamo esaminato i conti, tutto va bene, le somme corrispondono e diamo il *placet*. No, non è questo il compito dei revisori dei conti. Il compito è molto più profondo, molto più vasto. Bisogna mettere nella condizione il consiglio comunale di conoscere il procedimento di attuazione delle deliberazioni, il risultato, fare una relazione sulla positività o negatività del provvedimento preso, sul modo di attuazione delle deliberazioni. Ora, specialmente nei comuni, è stato già detto, nei comuni piccoli non possiamo pretendere di trovare delle persone che abbiano una capacità contabile amministrativa, e quindi ecco la necessità di consentire che a revisori sia affiancato un esperto, che li possa illuminare e talvolta guidare nella loro delicata funzione.

Si potrebbe forse eccepire l'utilità o meno di creare nuove spese. No, se noi vogliamo che le nostre amministrazioni procedano con estremo rispetto della legge e con estremo rispetto della volontà dei consiglieri comunali, noi dobbiamo far sì di mettere nella condizione chi lo vuole, di poter sindacare, analizzare profondamente tutta l'attività dell'amministrazione. E allora questa amministrazione, sapendo di essere controllata, sentirà maggiormente la propria responsabilità, sarà molto più sensibile al rispetto delle disposizioni di legge. Tanto più che, giustamente come ha detto prima il cons. Canestrini, non è stato inserito nella nostra legge l'obbligo del rispetto perlomeno delle minoranze. Non è che la maggioranza non abbia la volontà di amministrare bene; qui si tratta di dare alla minoranza la possibilità di poter svolgere in profondità la propria azione ispettiva sull'operato della maggioranza. Per queste considerazioni, e per le ragioni esposte dal cons. Canestrini, dichiaro

di appoggiare l'emendamento proposto dal cons. Corsini.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich wäre mit der Sache einverstanden, doch kommt mir vor, daß ein solches Detail nicht hier im Gesetz geregelt werden soll, sondern entweder in der Durchführungsverordnung oder in dem Sondergesetz der Region aus dem Jahre 1954, das die Herren vielleicht nicht in Erinnerung haben, das die Revision der Abschlußrechnungen der Gemeinden und aller örtlichen Körperschaften regelt. Dieses Gesetz von 1954 ist wohl auch in anderer Hinsicht revisionsbedürftig, besonders vielleicht, was die Vertretung der politischen Minderheit betrifft, nicht nur hinsichtlich der Wahrung des ethnischen Proportzes. In anderer Hinsicht freilich glaube ich, daß die Sache in die Durchführungsverordnung gehört. Wenn der Regionalrat übrigens einhellig der Ansicht ist, daß diese Möglichkeit gewahrt werden muß, so ist sie ja von Haus aus offen, denn in einem freiheitlichen Rechtsstaat ist auch für die Gemeinden alles zugelassen, was nicht ausdrücklich verboten ist, nicht umgekehrt! Damit etwas nicht zugelassen ist, muß es ausdrücklich verboten sein.

Ich wäre also der Ansicht, daß die Sache entweder in der Durchführungsverordnung oder in dem genannten Sondergesetz zu regeln ist und nicht in dieses allgemeine Gesetz hineingehört. Wobei freilich schon heute, wenn der Regionalrat diese Ansicht vertritt, die fragliche Zuhilfenahme eines Experten zulässig ist, da sie ja nicht verboten ist.

*(Qui sarei d'accordo ma mi sembra che un tale particolare non debba venir definito nella presente legge ma piuttosto nelle norme*

*di attuazione o nella legge speciale regionale del 1954 — forse i signori se ne ricordano — la revisione dei bilanci consuntivi dei Comuni e di tutti gli enti locali. Questa legge del 1954 è anche per altri lati matura per la revisione, specialmente forse per quanto riguarda la rappresentanza delle minoranze politiche e non soltanto la tutela della proporzione etnica. Per altri riguardi credo naturalmente che ciò vada inserito nelle norme di attuazione. Se il Consiglio comunale ad ogni modo è concordemente del parere che questa possibilità debba essere garantita, essa lo sarà comunque per principio, perché in un libero stato di diritto è permesso anche ai Comuni tutto ciò che non è espressamente vietato e non viceveras. E affinché*

*ché qualcosa non sia permesso, dovrà essere*

*Sono dunque del parere che la questione vada definita o nelle norme di attuazione o nella suddetta legge speciale e non in questa legge generale. Intanto già da oggi, se il Consiglio regionale è di questo parere, è permessa la consultazione di un esperto poiché essa non è vietata.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Io pure sono dell'avviso che se si vuole affidare ai revisori dei conti una funzione diversa da quella che è loro demandata dalla legge attuale, si debba rivedere la legge regionale del 1954, che, secondo me, non precisa in sostanza nulla e dice semplicemente quella che è la funzione prevista dalla legge comunale e provinciale. Quindi sappiamo che la funzione dei revisori dei conti, così come oggi è congegnata, si limita esclusivamente all'esame del consuntivo di bilancio, e sappiamo che i revisori dei conti con le fun-

zioni attualmente loro demandate, non possono sindacare, perché diversa è la posizione di un sindaco di società e altra è la funzione del revisore dei conti del comune. Quindi, non potendo sindacare, non hanno altra funzione che constatare se le delibere della giunta comunale hanno trovato la loro esecuzione contabilmente esatta. Non hanno altra funzione oggi i revisori dei conti. Quindi direi che, proprio per questa loro funzione limitata, nell'esame dell'art. 21 si possa lasciare il testo così come è. Per dare ai revisori dei conti una funzione diversa da quella che non sia l'attuale, bisognerà modificare la legge regionale del 1954.

Io non sono del parere del cons. Benedikter che quello che non è detto nella legge possa esser fatto ugualmente; qui si tratta di nominare una persona estranea al consiglio comunale, e questa possibilità deve essere sancita dalla legge. Vorrei ancora aggiungere che, sia per le funzioni limitate, sia anche per la difficoltà di trovare delle persone particolarmente esperte in materia, forse l'emendamento del cons. Corsini non può in questo momento essere efficace. Praticamente coloro che sono in grado di esaminare bene un bilancio sono i cosiddetti funzionari della tutela delle Province, soltanto questi hanno una cognizione particolare per esaminare i bilanci delle pubbliche amministrazioni . . .

CORSINI (P.L.I.): Vecchi amministratori che sono in pensione.

ZILLER (D.C.): Sì, vecchi amministratori, sono d'accordo. Ma gli esperti in particolare sono rari. La funzione attuale però è talmente limitata, che anche le persone elette dal consiglio comunale, secondo me, sono in grado oggi di assolvere quanto la legge demanda loro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io non so veramente perché si trovino tante difficoltà. Noto che nelle risposte non si è avuto una negazione di principio sull'utilità e la convenienza, tanto è vero che si è detto: eventualmente tale materia la rimettiamo al regolamento di esecuzione, la rimettiamo alla riforma della legge regionale del 1954, e il cons. Benedikter, — penso l'abbia detto un po' sorridendo, sicuramente —, dice che quello che la legge non vieta è sempre ammesso. Io non ho trovato alcuna disposizione di legge che vieti di associarsi questa persona estranea. Eppure la Giunta provinciale di Trento, come ho detto prima, ha respinto una delibera di un consiglio comunale, rifacendosi, oltre che alla legge regionale del 1954, anche alle disposizioni della legge comunale e provinciale, riconoscendo implicitamente in questo modo che la materia è regolata, sia pure negativamente, dall'attuale legge comunale e provinciale, e riconoscendo perciò implicitamente che è legittimo da parte nostra il regolarla in questa legge regionale.

Qui si tratta di andare nel merito della cosa. Riconosciamo che c'è questa utilità? Abbiamo paura ad un dato momento che accanto ai revisori dei conti si sieda una persona, come può essere un amministratore in pensione di un grande comune? Un amministratore che si mette lì a fare il sindacato politico su quella che è stata l'amministrazione della giunta di cui si rivede il conto, ma a vedere le pezze giustificative, a vedere la concordanza fra le deliberazioni, a vedere la regolarità dei mandati di pagamento e via dicendo. Tutte funzioni che possono benissimo essere svolte dai revisori dei conti, perché non è escluso dalla legge che svolgano anche queste funzioni. Tale

materia la rimettiamo ad una riforma della legge regionale? ad un regolamento? Ciò vuol dire attendere un anno e mezzo, o più. Ma se riconosciamo che è utile farla questa innovazione, perché dobbiamo trascinarla ancora per dei mesi? Non c'è nessuna impossibilità giuridica di inserire una disposizione di questo tipo in questo momento e in questa legge. Mi pare veramente che se l'emendamento verrà respinto non potrò detrarre che una conclusione di questo genere che non si vuole dare ai revisori dei conti una assistenza tecnica perché possano fare meglio il loro dovere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Assessore, non v'ha dubbio che nel prendere la parola su questo specifico argomento io non possa non dichiararmi d'accordo con quella che è stata la proposta avanzata dal cons. Corsini. Sono perfettamente convinto che sia utile e doveroso permettere nei migliori dei modi lo esercizio della revisione del conto. Del resto questo mi pare che non sia che la maturazione di quanto mi ero permesso prima far notare, cioè del principio innovatore che la Giunta aveva accolto. Abolite le spese facoltative e le spese obbligatorie, si era detto, abbiamo un bilancio ordinario e un bilancio straordinario. Dal bilancio straordinario si delinea la grande politica del comune, e il consiglio comunale deve poter esercitare, oltre che il controllo preventivo, anche il controllo a posteriori. Naturalmente, mi dicevo, questo controllo a posteriori il consiglio comunale non lo potrà mai esercitare con la legge regionale attualmente in atto. Ed ero talmente convinto di questa realtà, che nell'art. 79, dove di revisione e di conto consuntivo si parla, mi ero permesso di introdurre alcuni articoli, che modificavano in

pieno quella che è la nostra legge regionale.

Io sono perfettamente convinto che si deve dare ai revisori del conto questa possibilità di esplicitare meglio la loro funzione. E non riesco a capire perché si debba rimandare questa materia ad una revisione, ad un perfezionamento, ad un miglioramento della legge regionale esistente. Badate bene che se c'era una figlia legittima di questo nostro legiferare, accanto a quella dell'ordinamento dei comuni, c'era la legge regionale sulla nomina dei consiglieri, sulla nomina degli organi comunali. Non si è avuto timore alcuno ad esercitare la più vasta, la più profonda, la più radicale delle contaminazioni, si sono assorbiti principi, se ne sono capovolti altri, se ne sono innovati altri ancora, si è fatto di tutto; quella legge non esiste più, si dice che lo si è fatto perché ai nostri amministratori comunali bisogna consegnare un testo unico della nostra legge chiamata a regolare quelle che sono le funzioni amministrative dei vari consigli.

Ora come si è ritenuto doveroso agire in questo senso per la materia sulla elezione e la composizione degli organi, mi pare che sia logico ed idoneo anche in questa legge, legiferare e prevedere disposizioni diverse per ciò che riguarda la revisione del conto. Ed è tanto vero quello che io dico, che l'on. Scelba nella sua proposta di riforma del testo unico della legge comunale e provinciale, ha *ad abundantiam*, con diversi e diversi articoli, legiferato proprio in merito alle disposizioni che bisogna osservare appunto per attuare nel modo più corretto possibile quello che è l'esercizio della revisione. E non possiamo d'altronde demandare ad un regolamento quelle che sono le norme, che tutti debbono avere davanti. Perché altrimenti rinnoviamo il dilemma dell'art. 14, là dove si stabilisce che bisogna consegnare entro 10 giorni dalla pronuncia la notifica di

decadenza ad una persona da consigliere comunale, e non sappiamo chi può proporre la decadenza. La legge non lo dice. Non sappiamo chi ha la facoltà di proporre la decadenza. Mi si risponde: lo metteremo nel regolamento. Nel regolamento non devono andare le norme che sono necessarie alla conoscenza di tutti i cittadini per bene operare nell'ambito e nello spirito della legge. Nei regolamenti si deve codificare un qualche cosa di diverso. Io dico che è proprio nella legge fondamentale, che queste norme di cui si ha bisogno devono trovare il loro giusto inserimento.

Pertanto io non vedo come non si possa introdurre qui, accettando l'emendamento proposto dal cons. Corsini, questa innovazione che migliora e perfeziona quella che è una legge regionale, la quale viceversa non si vuol toccare, e lo si codifica nell'ultimo articolo di questo disegno di legge dicendo: « per quello che riguarda la revisione rimane in piedi la legge regionale numero tale di data tal dei tali ». Ed è evidente, non si è toccata quella legge perché va bene per non fare la revisione del conto. Questa è la mia modesta opinione tratta da una analisi spassionata del testo proposto dalla on. Giunta e del testo della legge regionale preesistente, della quale ho il piacere di non aver assunto nessuna responsabilità.

Pertanto io sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto e ne annunzio il voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE ( Segretario questore - P.S.I. ): Io ho sentito qua affermare che il compito dei revisori dei conti in base alla legislazione è estremamente limitato. Perché questo? Perché noi siamo i primi ad affermare che il compito dei

revisori dei conti deve limitarsi a considerare le operazioni contabili che sono venute. Questo non è vero; per me il compito dei revisori dei conti è estremamente importante, estremamente esteso anche in base a questa legislazione. Quando un revisore dei conti si pone al lavoro, deve innanzitutto accertare quali sono i suoi compiti; poi, entrando nell'ambito contabile della prima cifra che trova, dovrebbe considerare se questa spesa è stata originata da una regolare deliberazione del consiglio e della giunta, andare a vedere se l'attuazione di quella deliberazione è avvenuta con estremo rispetto delle disposizioni, — vedi il caso di appalto dei lavori, vedi la spesa per lavori, vedi una spesa di vendita o di acquisto —, considerare e vedere se questa operazione ha rispettato la legittimità, la disposizione di legge per quanto riguardava l'operazione, ma poi, nella sua relazione morale, deve dire al consiglio comunale tutto quanto è avvenuto durante l'annata, deve offrire ai consiglieri comunali la conoscenza più vasta di tutte le operazioni, del risultato delle operazioni, delle conseguenze delle stesse. Voi chiamate questo un compito limitato, di scarsa importanza? Noi dobbiamo essere i primi a creare un organismo che dia la garanzia assoluta del rispetto della legge e della regolarità dell'amministrazione. Del resto questo serve anche all'organo di tutela, la Giunta provinciale, che può vivere anche in un certo senso ha la capacità necessaria, sia affiancata da persona capace, che non occorre sia un funzionario di bero riscontrare eventuali imperfezioni, eventuali irregolarità.

Ora, se vogliamo che il collegio dei revisori dei conti adempia a tutte queste funzioni, dobbiamo offrire i mezzi necessari. Quale è la condizione per poterlo fare? Conoscere anzitutto quali sono i suoi compiti, ché molti non lo sanno. Io vorrei dire che il 90% dei revi-

sori dei conti si limita a dare un'occhiata, a vedere come è avvenuta l'operazione, senza entrare nel merito dell'operazione. E alla fine fa una semplicissima relazione: tutto va bene, il consiglio comunale prende atto.

Viceversa, il consiglio comunale dovrebbe essere posto di fronte a specifiche denunce, se irregolarità ci sono state, perché da quel momento il consiglio comunale dovrebbe assumere l'obbligo di denunciare eventualmente tali irregolarità al Consiglio di prefettura, fino a quando non verrà istituito qualche altro organismo, il quale ha la facoltà di adottare le necessarie sanzioni nei confronti degli amministratori. E voi ritenete ciò di scarsa importanza? Ecco la necessità che questa gente, che non ha la capacità necessaria, sia affiancata da persona capace, che non occorre sia un funzionario di prefettura, perché vi sono molte persone che hanno una notevole pratica amministrativa sufficiente ad illuminare questi revisori.

Quindi a me pare evidente l'importanza del collegio dei revisori, il quale può dare al Consiglio Comunale, alla popolazione rispettivamente anche all'organo di tutela, la sicurezza che tutto proceda bene; mentre, se non ci fosse tale organo, assai difficilmente si potrebbero riscontrare eventuali imperfezioni, eventuali irregolarità.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io non voglio qui sminuire l'importanza del collegio dei revisori dei conti, perché il collegio dei revisori dei conti ha un compito certamente importante. Però il Consiglio deve anche pensare se vale la pena di affiancare il collegio dei revisori dei conti con persone estranee al consiglio. Si noti che i revisori dei conti sono consiglieri comunali. Ora, chi meglio

dei consiglieri comunali è in grado di esaminare i conti consuntivi? Io ho la preoccupazione che portando delle persone estranee in consiglio comunale, persone che magari sono abili revisori dei conti, iscritti all'albo dei revisori dei conti, persone dotate di competenza, si portino nel consiglio comunale delle persone, che potrebbero svolgere anche compiti non propri del consiglio comunale. Ora, il fatto che la Giunta provinciale di Trento non abbia ritenuto legittima una delibera, che, a quanto ho sentito dal cons. Corsini, prevedeva di affiancare al collegio dei revisori dei conti delle persone estranee, non mi sembra in sè probante. Cioè, voglio ribadire quel concetto che è stato già detto dal cons. Benedikter, che personalmente ritengo che il consiglio comunale, ove voglia affiancare in una determinata situazione, situazione di imbarazzo, situazione particolare, del tutto particolare, una persona estranea che possa aiutare i revisori dei conti a dipanare la matassa, lo possa fare. Questa è la mia convinzione. Però se codifichiamo questo nella legge, poniamo i consiglieri comunali, revisori dei conti, nella occasione di richiedere molto spesso la presenza di una persona estranea. Voi potrete dire che questo è indifferente, a me personalmente la cosa preoccupa. In fondo l'opera dei revisori dei conti non è una opera assolutamente difficile. Il caso citato dal cons. Corsini è un caso, altri non ne ho mai sentito in tutto questo periodo.

Quindi la Giunta non è molto favorevole a questo emendamento. Dire poi, come fa il cons. Vinante: « ma guardate che i consiglieri comunali, revisori dei conti, dicono sempre va tutto bene », non depone molto sulla serietà dei lavori e sull'affidamento, sull'impegno che i revisori dei conti pongono in questa materia.

Se tutti i consiglieri revisori dei conti si

impegnano veramente di andare a fondo sul bilancio consuntivo, io penso che le cose potranno esser fatte con grande tranquillità e con grande calma. Quindi si pensino un po' le conseguenze che possono derivare dal permettere sempre ai consiglieri comunali revisori dei conti la presenza di una persona estranea.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? È posto in votazione l'emendamento al punto 15) dell'art. 21, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto a maggioranza.

Punto 16), testo della commissione...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sono le ore 18.30.

PRESIDENTE: Finiamo l'articolo.

Emendamento del cons. Corsini al testo della commissione al punto 16, che lo sostituirebbe con: « deliberare in ordine a tutte le altre funzioni che competono ai comuni e che non rientrano nelle competenze della giunta e del sindaco »

Cioè verrebbe in buona parte eliminato il testo della commissione. È chiaro, mi pare.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Il mio emendamento tende a togliere, dal testo proposto dalla commissione, l'ultima parte, e cioè « competono ai comuni in base ai principi costituzionali di autonomia e di decentramento e in generale a tutti gli affari che investono comunque un interesse della comunità locale che non rientrano nella competenza del sindaco e della giunta ».

Innanzitutto mi sembra di dover notare che l'emendamento presentato inizialmente dal cons. Canestrini, per il quale si è detto poi di rinviare la discussione alla fine del disegno di legge, contenga alcuni concetti impliciti in que-

sto testo della commissione, per cui bisognerebbe tutt'al più fare una discussione comparativa dei due testi. Per quanto riguarda poi questo testo mi pare inutile specificare « in base alle competenze dei principi costituzionali d'autonomia », perché dovremmo dire « delle leggi ordinarie statali e regionali, delle disposizioni di delega ecc. ». Quando si dice « tutte le altre funzioni che competono ai comuni », si dice genericamente e complessivamente tutto. Questa riaffermazione dei principi costituzionali e di autonomia mi sembra proprio inutile, perché la Costituzione è quella che è, e valida.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il punto 16) nell'emendamento della commissione, capovolge il principio che la Giunta aveva proposto, stabilendo la competenza generale esclusiva del consiglio comunale. È quindi un rafforzamento dei compiti del

consiglio comunale che il Consiglio regionale apprezzerà in tutta la sua importanza. In questo senso la Giunta ha accettato e intende aderire al punto di vista della commissione.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo emendamento Corsini, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto. Viene posto in votazione l'intero articolo, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

I lavori riprendono domani mattina alle ore 9.30, continueranno anche nel pomeriggio e così dopodomani. Vedremo per venerdì che cosa ci dicono le Giunte provinciali e regionali, se eventualmente vorranno avere la mattinata di venerdì libera, allora prolungheremo in seduta notturna la seduta di giovedì.

La seduta è tolta.

(Ore 18.55).

